

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DI AZIONI ORDINARIE E DI WARRANT DI LIFE CARE CAPITAL S.P.A.

Emittente



S.p.A.



Global Coordinator e Bookrunner

Nominated Advisor e Specialista

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato, né approvato, il contenuto di questo documento.

Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato ed integrato, ai fini dell'ammissione di azioni ordinarie e di warrant Life Care Capital S.p.A. sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

Il presente Documento di Ammissione e l'Offerta ivi descritta rientrano nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (il "TUF") e dall'articolo 34-ter del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento 11971").

Né il presente Documento di Ammissione, né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal TUF e dal Regolamento 11971. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE, come successivamente modificata e integrata, o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

SOMMARIO

DEFINIZIONI E GLOSSARIO	7
SEZIONE PRIMA	13
1. PERSONE RESPONSABILI	14
1.1. Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione	14
1.2. Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione.....	14
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI	15
2.1. Revisori legali dei conti dell'Emittente	15
2.2. Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione.....	15
3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE	16
3.1. Informazioni finanziarie selezionate	16
3.2. Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali.....	16
4. FATTORI DI RISCHIO.....	17
4.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE	17
4.1.1. <i>Rischi connessi alla mancanza di storia operativa.....</i>	<i>17</i>
4.1.2. <i>Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna.....</i>	<i>17</i>
4.1.3. <i>Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione del processo stesso</i>	<i>19</i>
4.1.4. <i>Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del Diritto di Recesso</i>	<i>20</i>
4.1.5. <i>Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence.....</i>	<i>21</i>
4.1.6. <i>Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi</i>	<i>21</i>
4.1.7. <i>Rischi connessi alla diminuzione delle Somme Vincolate e all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del Diritto di Recesso e di scioglimento di Life Care Capital.....</i>	<i>22</i>
4.1.8. <i>Rischi connessi al c.d. "bail-in"</i>	<i>23</i>
4.1.9. <i>Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché alla possibile realizzazione di un'Operazione Rilevante con una parte correlata</i>	<i>24</i>
4.1.10. <i>Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili.....</i>	<i>26</i>
4.1.11. <i>Rischi connessi all'incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente</i>	<i>27</i>
4.1.12. <i>Rischi connessi alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente a seguito dell'Operazione Rilevante</i>	<i>27</i>
4.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA.	27
4.2.1. <i>Rischi connessi al settore di attività della Target</i>	<i>27</i>
4.2.2. <i>Rischi connessi all'investimento in società non quotate.....</i>	<i>29</i>
4.2.3. <i>Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante</i>	<i>29</i>
4.3. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI	30
4.3.1. <i>Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente</i>	

.....	30
4.3.2. <i>Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente</i>	30
4.3.3. <i>Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant</i>	31
4.3.4. <i>Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti</i>	31
4.3.5. <i>Rischi connessi alle Azioni Speciali e alla diluizione derivante dalla loro conversione</i>	31
4.3.6. <i>Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant</i>	34
4.3.7. <i>Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Promotori</i>	35
4.3.8. <i>Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori n. 3 Warrant</i>	35
4.3.9. <i>Rischi connessi ai conflitti di interesse del Nomad</i>	36
5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	37
5.1. <i>Storia ed evoluzione dell'Emittente</i>	37
5.1.1. <i>Denominazione sociale dell'Emittente</i>	37
5.1.2. <i>Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione</i>	37
5.1.3. <i>Data di costituzione e durata dell'Emittente</i>	37
5.1.4. <i>Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale</i>	37
5.1.5. <i>Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente</i>	37
5.2. <i>Investimenti</i>	39
5.2.1. <i>Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziari</i>	39
5.2.2. <i>Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione</i>	39
5.2.3. <i>Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente</i>	39
6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ	40
6.1. <i>Principali attività</i>	40
6.1.1. <i>Descrizione delle principali attività di Life Care Capital</i>	40
6.1.2. <i>Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società</i>	40
6.1.3. <i>Politica di Investimento</i>	43
6.1.4. <i>Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti</i>	48
6.2. <i>I principali mercati</i>	48
6.2.1. <i>Il mercato Health & Life Care</i>	50
6.2.2. <i>Introduzione sui mercati target</i>	52
6.3. <i>Fattori eccezionali</i>	56
6.4. <i>Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione</i>	56
6.5. <i>Posizione competitiva della Società</i>	56
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	57
7.1. <i>Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente</i>	57
7.2. <i>Descrizione delle società del gruppo</i>	57
8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI	58
8.1. <i>Problematiche ambientali</i>	58
9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE	59
9.1. <i>Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita</i>	59

9.2.	Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso	59
10.	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI	60
10.1.	Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e di alti dirigenti	60
10.1.1.	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	60
10.1.2.	<i>Collegio Sindacale</i>	68
10.1.3.	<i>Alti Dirigenti</i>	77
10.1.4.	<i>Soci Fondatori</i>	77
10.2.	Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti	77
10.2.1.	<i>Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione</i>	77
10.2.2.	<i>Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale</i>	78
10.2.3.	<i>Conflitti di interessi dei principali dirigenti</i>	78
10.2.4.	<i>Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati</i>	78
10.2.5.	<i>Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti</i>	78
11.	PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	79
11.1.	Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale	79
11.2.	Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto	79
11.3.	Recepimento delle norme in materia di governo societario	79
12.	DIPENDENTI	80
12.1.	Dipendenti	80
12.2.	Partecipazioni azionarie e <i>stock option</i> dei membri del Consiglio di Amministrazione	80
12.3.	Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale	80
13.	PRINCIPALI AZIONISTI	81
13.1.	Principali azionisti dell'Emittente	81
13.2.	Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente	82
13.3.	Soggetto controllante l'Emittente	82
13.4.	Patti Parasociali	82
14.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	83
15.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI LIFE CARE CAPITAL	84
15.1.	Capitale sociale	84
15.1.1.	<i>Capitale sociale sottoscritto e versato</i>	84
15.1.2.	<i>Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali</i>	84

15.1.3.	<i>Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant</i>	84
15.1.4.	<i>Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale</i>	84
15.1.5.	<i>Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo</i>	85
15.1.6.	<i>Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione</i>	85
15.2.	Atto costitutivo e Statuto Sociale	85
15.2.1.	<i>Oggetto sociale e scopi dell'Emittente</i>	85
15.2.2.	<i>Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale</i>	86
15.2.3.	<i>Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti</i>	88
15.2.4.	<i>Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni</i>	90
15.2.5.	<i>Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente</i>	91
15.2.6.	<i>Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente</i>	93
15.2.7.	<i>Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti</i>	93
15.2.8.	<i>Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale</i>	93
16.	CONTRATTI RILEVANTI	94
16.1.	Contratti rilevanti	94
17.	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI	95
17.1.	Relazioni e pareri di esperti	95
17.2.	Informazioni provenienti da terzi	95
18.	INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI	96
	SEZIONE SECONDA	97
1.	PERSONE RESPONSABILI	98
1.1.	Persone responsabili	98
1.2.	Dichiarazione di responsabilità	98
2.	FATTORI DI RISCHIO	99
3.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	100
3.1.	Dichiarazione relativa al capitale circolante	100
3.2.	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	100
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	101
4.1.	Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione	101
4.1.1.	<i>Descrizione delle Azioni Ordinarie</i>	101
4.1.2.	<i>Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse</i>	101
4.1.3.	<i>Caratteristiche delle Azioni Ordinarie</i>	101
4.1.4.	<i>Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie</i>	101
4.1.5.	<i>Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie</i>	101
4.1.6.	<i>Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse</i>	102
4.1.7.	<i>Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie</i>	102

4.1.8.	<i>Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie</i>	102
4.1.9.	<i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie</i>	102
4.1.10.	<i>Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso</i>	102
4.2.	Descrizione dei Warrant	103
4.2.1.	<i>Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi</i>	103
4.2.2.	<i>Caratteristiche dei Warrant</i>	103
4.2.3.	<i>Valuta di emissione dei Warrant</i>	103
4.2.4.	<i>Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio</i>	104
4.2.5.	<i>Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi</i>	107
4.2.6.	<i>Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant</i>	107
4.2.7.	<i>Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</i>	107
4.2.8.	<i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari</i>	107
4.2.9.	<i>Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari</i>	108
4.3.	Profili fiscali	108
4.3.1.	<i>Definizioni</i>	108
4.3.2.	<i>Regime fiscale relativo ai Warrant</i>	108
4.3.3.	<i>Regime fiscale relativo alle Azioni</i>	110
5.	POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA	133
5.1.	Azionisti venditori	133
5.2.	Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori	133
5.3.	Accordi di <i>lock-up</i>	133
6.	SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA	134
7.	DILUIZIONE	135
7.1.	Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali.....	135
8.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	139
8.1.	Soggetti che partecipano all'operazione.....	139
8.2.	Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione.....	139
APPENDICE	140

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Sono indicate di seguito le principali definizioni e i principali termini tecnici riguardanti l'operazione di cui al presente Documento di Ammissione, in aggiunta a quelle indicate nel testo. Si precisa che per le definizioni e i termini sotto riportati, ogniqualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

AIM Italia o AIM	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
Assemblea	L'assemblea generale dei titolari di Azioni Ordinarie della Società.
Assemblea Speciale	L'assemblea dei titolari di Azioni Speciali della Società.
Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta	L'aumento di capitale della Società a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 2 febbraio 2018 per massimi Euro 150.000.000,00 inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 2 Warrant gratuiti ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte, riservato nell'ambito dell'Offerta finalizzata alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia.
Aumento di Capitale Riservato ai Promotori	L'aumento di capitale della Società, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 2.950.000,00, inclusivi di sovrapprezzo (pari, unitamente al capitale di costituzione di Euro 50.000,00, a circa il 2% dell'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta), mediante emissione di massime n. 250.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione ai Promotori, nella loro qualità di soci della Società alla data della relativa delibera, al prezzo unitario di Euro 11,80 deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 2 febbraio 2018. Le n. 250.000 azioni emesse nell'ambito di tale aumento, unitamente alle n. 50.000 azioni ordinarie sottoscritte in sede di costituzione della Società, per un totale di n. 300.000 azioni (emesse a fronte di un esborso complessivo da parte dei Promotori pari a Euro 3.000.000,00), saranno convertite in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Aumento di Capitale Warrant	L'aumento di capitale della Società per un ammontare massimo di nominali Euro 195.145,00, mediante emissione di massime n. 1.951.450 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio di massimi n. 7.750.000 Warrant in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant, deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 2 febbraio 2018.
Azioni di Compendio	Le massime n. 1.951.450 Azioni Ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili, rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant e a servizio dell'esercizio dei Warrant.
Azioni Ordinarie	Le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili da ammettere alle negoziazioni sull'AIM Italia.
Azioni Speciali	Le n. 300.000 azioni ordinarie della Società che saranno convertite in azioni speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni, prive di indicazione del valore nominale, di cui (i) n. 250.000 rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori, e (ii) n. 50.000 rivenienti dalla conversione delle azioni ordinarie esistenti alla Data del Documento di Ammissione, convertibili in azioni ordinarie ai termini dell'articolo 6 dello Statuto e con la caratteristiche ivi indicate, non negoziate su alcun mercato regolamentato e/o sistema multilaterale di negoziazione.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Bookrunner	Equita SIM.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.
Conto Vincolato	Ciascun conto e/o deposito vincolato nel quale saranno depositate e/o impiegate le Somme Vincolate ai sensi dello Statuto.
Data di Avvio delle Negoziazioni	La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, prevista per il 7 marzo 2018.

Data del Documento di Ammissione	La data di invio del Documento di Ammissione a Borsa Italiana, ossia il 28 febbraio 2018.
Diritto di Recesso	Indica il diritto recesso spettante ai titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione dell'Operazione Rilevante, in conseguenza della modifica della clausola dell'oggetto sociale e della proroga del termine di durata della Società, da esercitarsi ai termini e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 15 dello Statuto e degli articoli 2437 e ss. del codice civile.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM.
Emittente o Società o Life Care Capital o LCC	Life Care Capital S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Italia n. 22, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10116050963, iscritta al REA di Milano al n. MI-2506331.
Equita SIM	Equita SIM S.p.A. con sede legale in Milano, Via Turati, n. 9.
Global Coordinator	Equita SIM.
Market Abuse Regulation o MAR	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e la relativa disciplina integrativa e attuativa vigente alla Data del Documento di Ammissione.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Nomad o Nominated Adviser	Equita SIM.

<p>Offerta</p>	<p>L'offerta di sottoscrizione di massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie, rivenienti dall'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta, con abbinati gratuitamente n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S dello United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori <i>sub (i)</i>, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971, con un taglio minimo di sottoscrizione pari a Euro 100.000,00 per ciascun investitore.</p>
<p>Operazione Rilevante</p>	<p>Ai sensi dello Statuto, potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e ed altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e, e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.</p>
<p>Prezzo di Offerta</p>	<p>Il prezzo, pari a Euro 10,00 cadauna, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte.</p>
<p>Promotori</p>	<p>Indica, congiuntamente: (i) Carlo Castellano, nato Rimini, il 28 novembre 1936, codice fiscale CSTCRL36S28H294E; (ii) Alessandra Gavirati, nata a Monza, il 19 aprile 1968, codice fiscale GVRLSN68D59F704L; (iii) Jove Invest S.r.l., con sede in Milano, Via Enrico Toti, n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 11581450159 ("Jove Invest"); (iv) Yamanote S.r.l., con sede in Milano, Via Chiossetto, n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07637190963 ("Yamanote"); e (v) Techwald S.p.A., con sede in Torino, Via Pietro Palmieri, n. 29, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle</p>

	Imprese della Camera di Commercio di Torino 11189880013 (“ Techwald ”).
Regolamento 11971	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Emittenti AIM	Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana, in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Nomad	Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Adviser approvato e pubblicato da Borsa Italiana, in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Warrant	Il regolamento dei “ <i>Warrant Life Care Capital S.p.A.</i> ”, approvato dall’Assemblea del 2 febbraio 2018.
<i>Scientific Advisory Board</i>	Il comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 febbraio 2018 composto dai seguenti membri: Rodrigo Bianchi, Marco Elefanti, Franco Moscetti, Carlo Rosa e Gian Franco Gensini, nominati dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 12 febbraio 2018.
Sistema Monte Titoli	Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli.
Società di Revisione o Deloitte	Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25.
Somme Utilizzabili	Gli importi comprensivi: (i) delle risorse iniziali derivanti dalla sottoscrizione e liberazione da parte dei Promotori, ad un prezzo medio di Euro 10,00 cadauna, delle azioni ordinarie emesse dalla Società nell’ambito della propria costituzione e dell’Aumento di Capitale Riservato ai Promotori, che saranno convertite in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni; e (ii) del 100% degli interessi, e in generale dei rendimenti (ove positivi) maturati sulle Somme Vincolate.
Somme Vincolate	Gli importi pari al 100% dei proventi dell’Offerta depositati e/o impiegati nel/i Conto/i Vincolato/i e/o in uno o più strumenti finanziari e/o assicurativi a capitale garantito che potranno essere utilizzati esclusivamente (a) previa autorizzazione dell’Assemblea: (i) ai fini dell’Operazione

	Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché (b) in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.
Specialista	Equita SIM.
Statuto Sociale o Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente approvato dall'Assemblea della Società del 2 febbraio 2018, e successivamente modificato dall'Assemblea del 21 febbraio 2018, che entrerà in vigore dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.
<i>Target</i>	La/le società, impresa/e, ente/i, azienda/e o ramo/i d'azienda oggetto di ricerca da parte della Società al fine di realizzare l'Operazione Rilevante, come meglio illustrato nella Politica di Investimento descritta nella Sezione Prima, Paragrafo 6.1.3 del Documento di Ammissione.
Termine Massimo	La prima tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, il Termine Massimo si intenderà automaticamente prorogato, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.
Testo Unico o TUF	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR	Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato.
Warrant	I <i>warrant</i> denominati " <i>Warrant Life Care Capital S.p.A.</i> ", che conferiscono ai loro titolari il diritto a ottenere, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Warrant, Azioni di Compendio della Società.

SEZIONE PRIMA

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1. Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente Documento di Ammissione.

1.2. Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1. Revisori legali dei conti dell'Emittente

In data 2 febbraio 2018, è stato conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci della Società per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010, come successivamente modificato e integrato.

2.2. Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1. Informazioni finanziarie selezionate

La Società è stata costituita in data 21 novembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 31 dicembre 2018 e sarà redatto in base alle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall'OIC.

3.2. Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali, e segnatamente semestrali.

4. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e *warrant* ammessi su un sistema multilaterale di negoziazione.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "*Fattori di Rischio*" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo degli strumenti finanziari dell'Emittente e gli azionisti potrebbero perdere, in tutto o in parte, il loro investimento. Tali effetti negativi sulla Società e sui suoi strumenti finanziari si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero qualora fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.

I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

4.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE*Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)***4.1.1. Rischi connessi alla mancanza di storia operativa**

Life Care Capital è stata costituita il 21 novembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant. La mancanza di una storia operativa pregressa rende difficoltoso valutare la capacità del *management* della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

Si segnala, altresì, che l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione dell'Operazione Rilevante stessa, la Società non potrà generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.2. Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino al Termine Massimo, ossia sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: **(i)** il 31 dicembre 2020 e **(ii)** il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, il Termine Massimo si intenderà automaticamente prorogato, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.

Si segnala che il Termine Massimo potrebbe non essere sufficiente per individuare una *Target* idonea a porre in essere l'Operazione Rilevante e la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro tale termine (secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto), anche a causa di talune variabili non controllabili da LCC, determinerebbe l'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti la proposta di Operazione Rilevante, nonché la proposta di utilizzo delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato da sottoporre all'Assemblea sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

La capacità della Società di attuare l'Operazione Rilevante dipenderà, tra l'altro, dal successo nella realizzazione della propria strategia. L'attività di investimento di LCC sarà principalmente rivolta a società di medie dimensioni non quotate che rappresentino eccellenze nel settore *Health & Life Care*, in particolare ma non limitatamente ai segmenti *med-tech*, *pharma biotech*, *patient care*, servizi in *outsourcing* per le società operanti nel settore sanitario e farmaceutico e *digital health*, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 150 milioni ed Euro 500 milioni, caratterizzate da *asset* di qualità elevata (quali, ad esempio, riconosciute capacità R&D, *know-how* tecnologico, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale) e da un *core business* verticalmente integrato, nonché dalla presenza o dalla possibilità di posizionarsi sul mercato internazionale e, in ogni caso, dotate di significative possibilità di crescita.

L'indicazione dei segmenti di mercato oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva, in quanto la Società considererà caso per caso, possibili *Target*, che, in ragione delle caratteristiche di volta in volta rilevanti, rispondano ai propri criteri di investimento nell'ambito del settore *Health & Life Care*. In particolare, la Società si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società in grado di valorizzare le risorse che LCC può apportare per finanziarie i propri piani di crescita, sia in ambito domestico che internazionale.

In ogni caso, sono esclusi investimenti in società in fase di *start-up* (ancorché operanti nell'ambito del settore *Health & Life Care*), in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

Il successo di tale strategia è in larga misura condizionato dall'esistenza di società le cui caratteristiche corrispondano agli obiettivi perseguiti dalla Società, dalle concrete opportunità per quest'ultima di perfezionare l'operazione sopra descritta, nonché dalle capacità del *management* dell'Emittente di individuare la *Target* con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante. Le difficoltà potenzialmente connesse all'acquisizione e aggregazione della *Target* individuata, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure, ovvero costi e passività inattesi, nonché l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite o altre variabili non controllabili dall'Emittente potrebbero

avere effetti negativi sull'attività e sui risultati dell'Emittente stessa.

Inoltre, l'avvicinarsi della scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente anche sull'attività di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante, che potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli per la Società. Qualora, infatti, non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società ovvero per abbandonare le negoziazioni in corso e iniziare una nuova ricerca di una *Target*, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze differenti.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante, né ha individuato e/o valutato specifiche operazioni da realizzare. Non vi è alcuna certezza che l'Operazione Rilevante possa essere effettivamente realizzata.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.3. Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione del processo stesso

L'articolo 7.3 dello Statuto prevede che una somma corrispondente al 100% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta (le "**Somme Vincolate**") sarà depositata e/o impiegata su uno o più Conti Vincolati. Per la descrizione di tale/i Conti Vincolati si rinvia al Capitolo 16, Paragrafo 16.1 del Documento di Ammissione.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea **(i)** ai fini dell'attuazione dell'Operazione Rilevante, **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto, **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché **(b)** in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

Il 100% degli interessi e/o, in generale, dei rendimenti (ove positivi), di volta in volta maturati sulle Somme Vincolate potrà essere utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ovvero sino alla data di scioglimento della Società. Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non venga approvata dall'Assemblea entro il Termine Massimo e, in ogni caso, ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, la Società sarà messa in liquidazione.

In tale ipotesi, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse in sede di Offerta.

Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità.

Quanto al procedimento, secondo le disposizioni di legge in materia, la liquidazione si articola in tre distinte fasi: **(i)** verifica della causa di scioglimento; **(ii)** liquidazione dei beni della società,

pagamento dei creditori sociali da parte dei liquidatori e distribuzione tra i soci degli eventuali residui proventi della liquidazione; e, infine, **(iii)** cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile, anche a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ferma restando l'estinzione della stessa, eventuali creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti: **(i)** nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; e **(ii)** nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Inoltre, i creditori sociali possono chiedere il fallimento della società, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, entro un anno dalla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.

Alla luce di quanto precede, anche a seguito della cancellazione di Life Care Capital dal Registro delle Imprese e della conseguente estinzione, non si può escludere il rischio che eventuali creditori insoddisfatti possano aggredire il valore dell'attivo residuo ricevuto dai soci della Società ovvero, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, richiedere il fallimento della Società. In tale circostanza, i soci di Life Care Capital potrebbero essere esposti al rischio di dover restituire, in tutto o in parte, quanto ricevuto in sede di liquidazione della Società. Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.4. Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del Diritto di Recesso

L'articolo 15.4 dello Statuto di Life Care Capital prevede che le deliberazioni dell'Assemblea che approvino la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante siano risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** che il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile richieda il rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle Azioni Ordinarie.

Pertanto, qualora il Diritto di Recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e/o dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società debba rimborsare o annullare un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, le condizioni risolutive non si considereranno avverate e quindi l'Operazione Rilevante potrà essere attuata. In tal caso, la Società potrebbe tra l'altro decidere di reperire ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante attraverso, tra l'altro, l'assunzione di indebitamento finanziario (di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto) o la raccolta di risorse mediante, a titolo di esempio, nuovo/i aumento/i di capitale. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta di eventuali ulteriori risorse da parte dell'Emittente si rinvia al successivo Paragrafo 4.1.11.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub* (a) e (b), Life Care Capital non potrà attuare l'Operazione Rilevante e dovrà iniziare una nuova fase di

ricerca e selezione di un'altra *Target* per realizzare l'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Il limitato periodo temporale a disposizione della Società potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso l'individuazione di una *Target* idonea e/o la realizzazione dell'Operazione Rilevante. Si segnala che la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo (come previsto dall'articolo 4 dello Statuto), determinerà lo scioglimento della Società, la quale verrà posta in liquidazione (al riguardo si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.2 del Documento di Ammissione). In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadrebbero da ogni diritto divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.5. Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence

L'Operazione Rilevante sarà attuata da Life Care Capital previo svolgimento di un'appropriata attività di *due diligence* volta a valutare adeguatamente la *Target* oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla *Target* ed i rischi futuri che potrebbero derivare dal potenziale investimento.

Nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività e/o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence*, si potrebbero avere effetti negativi sull'attività della Società e sui risultati della Società medesima, nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala, inoltre, che qualora la *Target* venisse individuata in prossimità del Termine Massimo la connessa attività di *due diligence* dovrebbe svolgersi in un lasso temporale ridotto; in tale ipotesi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence* potrebbero acuirsi in ragione di tale ristrettezza temporale.

Infine, qualora l'Operazione Rilevante venisse realizzata attraverso operazioni societarie che non richiedono il rilascio di un parere di un esperto indipendente (e, quindi, diverse da fusioni e conferimenti in natura), non sussisterebbe in capo al Consiglio di Amministrazione alcun obbligo di richiedere il rilascio di una *fairness opinion* di un esperto indipendente sull'Operazione Rilevante; pertanto, gli investitori potrebbero non disporre di alcun parere di un soggetto terzo indipendente a supporto delle proprie valutazioni in merito all'Operazione Rilevante.

4.1.6. Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi

Data la natura, le caratteristiche e le finalità di LCC, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci solo

previa approvazione dell'Assemblea Speciale secondo le modalità e i termini di cui allo Statuto. Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi; spetterà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente proporre, di volta in volta, all'Assemblea le decisioni che riterrà più opportune in merito. Per maggiori informazioni in merito alle delibere dell'Assemblea Speciale si rinvia a quanto indicato alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

L'ammontare dei dividendi che LCC sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà dalla realizzazione dell'Operazione Rilevante, nonché dai ricavi futuri, dalla sua situazione finanziaria, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori; pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi anche dopo l'Operazione Rilevante.

Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

4.1.7. *Rischi connessi alla diminuzione delle Somme Vincolate e all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del Diritto di Recesso e di scioglimento di Life Care Capital*

Secondo quanto previsto dall'articolo 7.3 dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea: **(i)** ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante, **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto, **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché **(b)** in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento della Società, le Somme Vincolate saranno utilizzate per determinare il valore di liquidazione spettante in sede di riparto agli azionisti.

Le Somme Vincolate saranno depositate e/o impiegate su uno o più conti correnti o depositi vincolati e/o in uno o più strumenti finanziari e/o assicurativi a capitale garantito fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Sebbene alla Data del Documento di Ammissione, Life Care Capital non sia parte di alcun procedimento giudiziale e/o sanzionatorio, non è possibile escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di eventuali azioni o pretese da parte di soggetti terzi (incluse pubbliche autorità) che in futuro avanzino pretese risarcitorie e/o instaurino dei procedimenti giudiziari di varia natura nei confronti della Società, anche in relazione a obblighi di indennizzo e manleva assunti dall'Emittente e/o a responsabilità di natura extracontrattuale anche derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione dell'Operazione Rilevante, a valere anche sulle Somme Vincolate, ovvero siano oggetto di disposizioni o provvedimenti di natura legislativa o regolamentare (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi ovvero tassazioni straordinarie), con effetti pregiudizievoli per gli azionisti. Conseguentemente, le medesime potrebbero non essere sufficienti a finanziare integralmente l'Operazione Rilevante.

Si segnala inoltre che, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le Somme Vincolate potrebbero essere esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario e/o assicurativo e/o finanziario e/o monetario qualora gli istituti finanziari presso i quali sono depositate e/o impiegate dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione e/o liquidazione dei depositi e/o impieghi in essere. Non si può inoltre escludere il rischio che le Somme Vincolate si riducano nel proprio ammontare a causa di: **(i)**

variazioni positive o negative dei tassi di interesse - inclusi tassi di interesse inferiori allo zero - che possono incidere sul rendimento e/o sul valore delle Somme Vincolate; (ii) rischi di liquidità legati alle condizioni di mercato e/o situazioni specifiche degli istituti finanziari presso i quali le Somme Vincolate siano depositate e/o impiegate, ovvero legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale con le controparti di cui sopra, tali da ritardare o limitare la liquidazione delle somme depositate e/o impiegate, o prevedere e/o comportare il pagamento di penali da parte della Società o di altri costi al fine di garantire la liquidità.

Rischi connessi agli interessi negativi

In data 5 giugno 2014, con la decisione di ridurre i tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha introdotto un tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale stessa, che, in data 10 marzo 2016, è stato ulteriormente ridotto, risultando pari, alla Data del Documento di Ammissione, a -0,40%.

La fissazione da parte della Banca Centrale Europea del tasso di interesse sui depositi ad un valore negativo potrebbe incidere sui tassi di interesse applicati alle Somme Vincolate depositate sul Conto Vincolato della Società e, conseguentemente, sulla remunerazione delle somme medesime.

In tale ipotesi, gli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrebbero risultare inferiori alle attese e la Società, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, potrebbe avere conseguentemente la necessità di utilizzare le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali.

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate potrebbe comportare una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società (che si verificherebbe, tra l'altro, in caso di mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo), e pertanto, anche in attuazione della normativa applicabile, il relativo valore potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in sede di Offerta

Infine, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante. Ove tali somme non risultassero sufficienti, non è possibile escludere che il Consiglio di Amministrazione della Società debba richiedere all'Assemblea un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, oltre alle Somme Utilizzabili.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai Paragrafi 4.1.8, 4.1.10 e 4.1.11 del Documento di Ammissione nonché a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.8. Rischi connessi al c.d. "bail-in"

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come "BRRD" (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La BRRD, recepita in Italia con i D.Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'Autorità di Vigilanza (e.g. la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda del caso) possa disporre: **(a)** la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; ovvero **(b)** quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. "*bail-in*" o "*salvataggio interno*", entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il "*bail-in*" si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: **(a)** in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei "*proprietari*" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e **(b)** in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L'ordine di partecipazione alle perdite per il "*bail-in*" è, dunque, il seguente: **(i)** azionisti; **(ii)** detentori di altri titoli di capitale; **(iii)** titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; **(iv)** titolari di prestiti subordinati; **(v)** obbligazionisti e altri creditori; e **(vi)** titolari di depositi per l'importo eccedente Euro 100.000.

Sono escluse dal *bail-in* le passività indicate nell'articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i *covered bond*) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di 100.000 Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall'articolo 96-bis del TUB). Qualora sia disposta la misura del *bail-in* nei confronti di una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000 per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall'Autorità di Vigilanza competente).

Qualora uno o più degli istituti bancari presso cui potrebbero essere depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all'applicazione del meccanismo del "*bail-in*" di cui al D.Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata l'Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell'ottenere la restituzione, in tutto o in parte, della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del Diritto di Recesso, o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società, ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Rischi specifici relativi all'Emittente

4.1.9. Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di

Amministrazione nonché alla possibile realizzazione di un'Operazione Rilevante con una parte correlata

Profili relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile escludere che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione deterrà partecipazioni azionarie nel capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Alcuni dei membri del Consiglio di Amministrazione di Life Care Capital svolgono attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta nell'Emittente o rivestono cariche sociali in altre società, anche nel settore di riferimento di LCC; essi sono pertanto portatori di interessi inerenti a dette attività/cariche non connessi a Life Care Capital e potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla ricerca e selezione della *Target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso delle proprie attività professionali o nel contesto delle cariche ricoperte, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da essi svolte o alle ulteriori cariche da essi ricoperte. Gli stessi Consiglieri potrebbero pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei Consiglieri ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività (di cui sopra) a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a LCC.

Si segnala che, in data 23 febbraio 2018, Jody Vender e Luigi Sala hanno concesso all'Amministratore Delegato Alessandra Gavirati un diritto di acquisto relativo a complessive n. 10.000 Azioni Speciali che saranno dagli stessi detenute nella Società per il tramite rispettivamente di Jove Invest e Yamanote (ciascuno per n. 5.000 Azioni Speciali), che potrà essere esercitato dall'Amministratore Delegato al prezzo di Euro 10 per Azione Speciale, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e subordinatamente alla realizzazione della medesima.

Si segnala per completezza, con riferimento ai componenti del *Scientific Advisory Board*, che non è possibile escludere che i rispettivi componenti, professionisti di elevato *standing* esterni alla Società che svolgono le proprie attività lavorative, tra l'altro, nel settore *Health & Life Care*, possano versare in una situazione di potenziale conflitto di interessi ove, nello svolgimento delle proprie attività in favore di LCC, individuino una potenziale *target* dell'Emittente. Si segnala inoltre che i componenti del *Scientific Advisory Board* riceveranno, alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e subordinatamente alla medesima, quale compenso per le attività svolte in favore della Società, n. 250.000 Warrant, ai termini e condizioni previste dal Regolamento Warrant, ripartiti tra i medesimi con delibera del Consiglio di Amministrazione in parti uguali e, pertanto, nella misura di n. 50.000 Warrant per ciascun componente del *Scientific Advisory Board*.

Rischi comuni e presidi adottati

Si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e (ii) le Azioni Speciali saranno

postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 27 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *Target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Inoltre, non è possibile escludere che la Società attui l'Operazione Rilevante con una *Target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e/o di uno dei Promotori. Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha individuato alcuna *Target* e non è in grado di prevedere se, quando e in quali circostanze, il Consiglio di Amministrazione potrebbe proporre all'Assemblea la realizzazione dell'Operazione Rilevante con una *Target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Al riguardo si segnala che, anche in considerazione di quanto sopra, la Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una procedura per le operazioni con parti correlate, al fine di garantire che eventuali operazioni realizzate con parti correlate avvengano a condizioni di mercato (cfr. Capitolo 11 Paragrafo 11.3 e Capitolo 14 del Documento di Ammissione).

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti talune materie, tra cui la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre al voto dell'Assemblea, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione (cfr. Capitolo 15 Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione).

4.1.10. Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili

La Società, per far fronte ai propri costi operativi e gestionali, nonché nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una *Target* oggetto del potenziale investimento, potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili, ossia delle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali, nonché, ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto, degli interessi e/o, in generale, dei rendimenti (ove positivi) di volta in volta maturati sulle Somme Vincolate.

Nonostante il management di Life Care Capital ritenga sufficiente la dotazione di Somme Utilizzabili prevista, non è possibile escludere che le stesse risultino non sufficienti a coprire tutti i costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della *Target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse.

La Società potrebbe, infatti, sopportare dei costi – *i.e. due diligence*, negoziazione e redazione dei documenti contrattuali e onorari dei consulenti coinvolti – anche rilevanti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca e selezione di una *Target* con la quale non venga poi realizzata l'Operazione Rilevante. Tali costi e spese non saranno ripetibili da parte della Società qualora il Consiglio di Amministrazione decida di non portare avanti una determinata operazione o l'Assemblea non approvi l'Operazione Rilevante o ancora qualora si verifichi la condizione risolutiva a cui sarà soggetta, ai sensi di Statuto, la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante. Ciò potrebbe incidere negativamente sulle capacità di realizzare l'Operazione Rilevante, avendo a disposizione sempre meno risorse per individuare e selezionare la *Target*.

Fermo quanto sopra indicato in merito alle risorse a disposizione di Life Care Capital, nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, non è possibile escludere che

la Società possa non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione della *Target*. Inoltre, in tale ipotesi, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione debba richiedere all'Assemblea un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate. In merito all'insufficienza delle Somme Utilizzabili si rinvia anche ai Paragrafi 4.1.4, 4.1.7 e 4.1.8 del Documento di Ammissione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.11. *Rischi connessi all'incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente*

Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito o dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della *Target* individuata, tenuto altresì conto delle capacità finanziarie della Società. A tal riguardo, ed anche per soddisfare eventuali ulteriori esigenze di liquidità che dovessero per qualsiasi motivo manifestarsi prima dell'Operazione Rilevante, i Soci Promotori si sono impegnati a prestare a favore di LCC, su richiesta della medesima, un finanziamento infruttifero per un importo massimo di Euro 1.000.000,00, da rimborsare mediante gli interessi e/o i rendimenti maturati sul Conto Vincolato.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, l'assunzione di indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale ipotesi di anticipazione degli interessi e/o dei rendimenti (ove positivi) che matureranno sul Conto Vincolato, deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Sussiste, pertanto, il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere a tale canale di finanziamento ai fini dell'Operazione Rilevante, l'Assemblea neghi tale autorizzazione.

4.1.12. *Rischi connessi alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente a seguito dell'Operazione Rilevante*

Alla Data del Documento di Ammissione non può essere definito con certezza il futuro ruolo degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione nella *Target* a seguito dell'Operazione Rilevante che dipende anche dagli accordi che saranno conclusi con gli azionisti di quest'ultima. In particolare, a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, non esiste alcuna garanzia che uno o più degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione mantengano la loro carica e, a seconda dei casi, contribuiscano alla gestione della società risultante dall'Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA

4.2.1. *Rischi connessi al settore di attività della Target*

Si segnala che l'attività di investimento di LCC sarà principalmente rivolta a società di medie dimensioni non quotate che rappresentino eccellenze nel settore *Health & Life Care*, in particolare ma non limitatamente ai segmenti *med-tech*, *pharma biotech*, *patient care*, servizi per in *outsourcing* le società operanti nel settore sanitario e farmaceutico e *digital health*, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 150 milioni ed Euro 500 milioni, caratterizzate da *asset* di qualità elevata (quali ad esempio riconosciute capacità R&D, *know-how* tecnologico, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale) e da un *core business* verticalmente integrato, nonché dalla presenza o dalla possibilità di posizionarsi sul mercato internazionale e, in ogni caso, dotate di significative possibilità di crescita.

Ad ogni modo, l'indicazione dei segmenti di mercato oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva, in quanto la Società considererà caso per caso, possibili *Target*, che, in ragione delle caratteristiche di volta in volta rilevanti, rispondano ai propri criteri di investimento nell'ambito del settore *Health & Life Care*. In particolare, la Società si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società in grado di valorizzare le risorse che LCC può apportare per finanziarie i propri piani di crescita, sia in ambito domestico che internazionale.

In ogni caso, sono esclusi investimenti in società in fase di *start-up* (ancorché operanti nell'ambito del settore *Health & Life Care*), in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

Conseguentemente, alla Data del Documento di Ammissione, non è possibile valutare correttamente la tipologia, la natura e il profilo di rischio che assumerà la Società a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'Operazione Rilevante, dipendendo l'individuazione di rischi concreti dal segmento specifico nel quale opererà la *Target*.

In seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati della Società, e i rischi correlati a LCC, dipenderanno prevalentemente dalle attività della *Target* oggetto dell'investimento, nonché dal segmento di operatività di dette società.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione della potenziale *Target*, il Consiglio di Amministrazione e il *Scientific Advisory Board* di LCC cercheranno di valutare correttamente tutti i rischi relativi all'attività e al settore della *Target*; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili da LCC, non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi. Inoltre, la Società non può garantire che l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei Warrant sia un investimento più redditizio rispetto ad un ipotetico investimento diretto nel capitale sociale della *Target*.

Fermo restando che, allo stato, è primaria intenzione della Società – anche in linea con la prassi di mercato – realizzare l'Operazione Rilevante mediante la fusione con la *Target*, la struttura dell'Operazione Rilevante sarà valutata dalla Società, e sottoposta all'approvazione degli Azionisti, in stretta connessione con l'opportunità di investimento, nonché con le caratteristiche e le prospettive della *Target* selezionata dalla Società. Una volta perfezionata tale operazione, la Società sarà soggetta a tutti i rischi tipici (quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura economica, patrimoniale, finanziaria, gestionale, competitiva, legale e ambientale) connessi all'attività della *Target* e al settore in cui essa opera.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.2. Rischi connessi all'investimento in società non quotate

L'Emittente, previa modifica del proprio oggetto sociale, intende effettuare principalmente i propri investimenti in società di medie dimensioni, non quotate, che rappresentino eccellenze nel settore *Health & Life Care*, in particolare ma non limitatamente ai segmenti *med-tech*, *pharma biotech*, *patient care*, servizi in *outsourcing* per le società operanti nel settore sanitario e farmaceutico e *digital health*, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 150 milioni ed Euro 500 milioni, caratterizzate da *asset* di qualità elevata (quali ad esempio riconosciute capacità R&D, *know-how* tecnologico, brevetti e altri diritti i proprietà intellettuale) e da un *core business* verticalmente integrato, nonché dalla presenza o dalla possibilità di posizionarsi sul mercato internazionale e, in ogni caso, dotate di significative possibilità di crescita. Per ulteriori informazioni in merito ai settori di attività della *Target* si rinvia al Paragrafo 4.2.1 e alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 del Documento di Ammissione.

I rischi connessi a investimenti in tale tipologia di strumenti finanziari sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati ad investimenti in titoli quotati, soprattutto per quanto attiene alla scarsa liquidità degli stessi e alle relative informazioni disponibili.

Pur adottando l'Emittente ogni opportuna cautela durante la fase di individuazione della *Target* in cui investire, non è possibile garantire l'assenza di rischi principalmente connessi alla valutazione di tali partecipazioni, in considerazione dell'eventualità in cui, presso tali società non quotate, siano assenti o non adeguatamente sviluppati sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati, con la conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per queste ultime.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.3. Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante

Life Care Capital si confronterà sul mercato con altre società, a livello nazionale ed internazionale, dotate di una struttura simile alla propria e competerà con operatori specializzati, italiani ed esteri, aventi obiettivi imprenditoriali simili ai propri (quali altre SPAC, investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti anche nei settori economici nei quali la Società intende investire).

La competitività della Società si basa esclusivamente sulla capacità della medesima di individuare la *Target* con la quale realizzare l'Operazione Rilevante. Si segnala a tal riguardo che non è possibile escludere che l'aumento della concorrenza nel settore delle SPAC possa interferire e/o complicare la ricerca della *Target* da parte della Società

Inoltre, aspetti quali **(i)** l'approvazione, ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, della proposta all'Assemblea di realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte del Consiglio di Amministrazione **(ii)** la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea dell'Operazione Rilevante, che potrebbe ritardare l'esecuzione dell'operazione medesima; **(iii)** l'eventuale esercizio del Diritto di Recesso che potrebbe ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o impedire l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea; e **(iv)** la conversione delle Azioni Speciali e l'esercizio dei Warrant e il

conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante che potrebbe non essere vista con favore da parte dei soci della *Target* individuata per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nella realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

4.3. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

4.3.1. Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente

L'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari dell'Emittenti, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.2. Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente

Le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno quotati e scambiati sull'AIM Italia, non è possibile escludere che non si formi, o si mantenga, un mercato attivo per le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società e che, pertanto, detti titoli possano presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare degli stessi, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, i prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente potrebbero fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

Con riferimento al mercato AIM Italia si segnala che, a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto e scambio previste dal TUF, limitatamente agli artt. 106 e 109. Al riguardo, si segnala che lo Statuto dell'Emittente contiene il richiamo alle suddette disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio

obbligatoria.

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio dell'AIM Italia è rappresentata da un contenuto numero di società, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali società possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, quindi, le Azioni Ordinarie ed i Warrant.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.3. *Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant*

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant, qualora:

- (a) entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- (b) gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- (c) la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e assenza di informazioni sull'Emittente.

Rischi specifici relativi all'Emittente

4.3.4. *Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti*

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevista per il 7 marzo 2018.

Tale regolamento non è assistito da una garanzia bancaria (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione), il capitale effettivamente versato di Life Care Capital potrebbe essere inferiore al capitale indicato nel presente Documento di Ammissione e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore al numero massimo di 15.000.000 Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.6 del Documento di Ammissione.

4.3.5. *Rischi connessi alle Azioni Speciali e alla diluizione derivante dalla loro conversione*

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il capitale sociale dell'Emittente è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali; queste ultime, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, saranno interamente detenute, in via paritetica, dai Promotori.

Le Azioni Speciali, ai sensi del richiamato articolo dello Statuto, dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 4 dello Statuto, e in ogni caso per un periodo massimo di 5 anni, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi; sono fatti salvi i trasferimenti: (i) tra titolari di Azioni Speciali, (ii) effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi e/o (iii) i trasferimenti per successione *mortis causa*;
 - (b) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto, del diritto di presentare in Assemblea ordinaria proposte circa la nomina dei componenti degli organi sociali della Società, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatte in ogni caso salve le competenze previste dalla legge e/o dal presente Statuto per l'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali;
 - (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia dello Statuto e fino al termine del 48° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
 - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo articolo 27 dello Statuto;
 - (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 Azioni Ordinarie:
 - (i) nella misura del 20% del loro ammontare nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi (il "**Prezzo di Conversione**"), sia maggiore o uguale a Euro 11,00 per Azione Ordinaria;
 - (B) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui il Prezzo di Conversione sia maggiore o uguale a Euro 12,00 per Azione Ordinaria;
 - (C) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui il Prezzo di Conversione sia maggiore o uguale a Euro 13,00 per Azione Ordinaria;
 - (D) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui il Prezzo di Conversione sia maggiore o uguale a Euro 14,00 per Azione Ordinaria;
- in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da

Borsa Italiana, i valori di Euro 11,00, Euro 12,00, Euro 13,00 ed Euro 14,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana. In caso di distribuzione di dividendi straordinari tramite distribuzione di riserve disponibili e della conseguente diminuzione del valore del patrimonio netto per Azione Ordinaria della Società, i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00, di Euro 13,00 e di Euro 14,00 di cui al punto (ii) si intendono ridotti in misura proporzionale a tale diminuzione; i valori così aggiornati sono accertati a cura del Consiglio di Amministrazione.

- (iii) nella misura del 100% del loro ammontare – nel caso in cui si verificano tutte e tre le seguenti circostanze: (X) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa; (Y) l'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali presenti una proposta di nomina assunta ai sensi degli articoli 6.4 (b) e 12 dello Statuto e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

Decorsi 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea Speciale delibera in merito:

- (i) ai candidati da presentare all'Assemblea ordinaria per la nomina dei componenti degli organi sociali;
- (ii) alle proposte che comportino una modifica o un pregiudizio ai diritti dei titolari di Azioni Speciali; nonché
- (iii) alle altre materie previste dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.

Qualsiasi deliberazione dell'Assemblea Speciale sarà validamente assunta, in qualsiasi convocazione, con le maggioranze previste dalla normativa vigente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i Promotori deterranno tutte le Azioni Speciali che saranno emesse da LCC, non negoziate sull'AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 6 dello Statuto (al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

Si segnala che la conversione totale delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione.

La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di esercizio del Diritto di Recesso, nell'ipotesi di raccolta per Euro 150.000.000,00:

FATTORI DI RISCHIO

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)						
<i>Ipotesi di conversione (per raccolta pari a Euro 150 mln)</i>	Operazione Rilevante (conversione di n. 60.000 Azioni Speciali)	Euro 11 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di n. 120.000 Azioni Speciali)	Euro 12 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di n. 180.000 Azioni Speciali)	Euro 13 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di n. 240.000 Azioni Speciali)	Euro 14 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di tutte le 300.000 Azioni Speciali)	
<i>Percentuale di Azioni Speciali convertite</i>	20%	40%	60%	80%	100%	
<i>Recesso delle Azioni Ordinarie in %</i>						
0%	0,44	0,62	0,79	0,96	1,12	
10%	0,48	0,68	0,87	1,05	1,23	
15%	0,51	0,72	0,92	1,11	1,29	
20%	0,54	0,76	0,97	1,17	1,36	
25%	0,57	0,81	1,03	1,24	1,44	
30%-1	0,61	0,86	1,09	1,32	1,53	

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di conversione delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.2.3 e 15.2.5 del Documento di Ammissione.

4.3.6. *Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant*

Il numero di Warrant da emettere è di massimi n. 7.750.000 Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 250.000 (duecentocinquantamila) Warrant saranno assegnati in via gratuita, subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante e contestualmente ai Warrant di cui al successivo punto (ii) (b), ai componenti del *Scientific Advisory Board* della Società

costituito dal Consiglio di Amministrazione, secondo la ripartizione determinata dal Consiglio medesimo; e

- (ii) quanto ai Warrant diversi da quelli di cui al precedente punto (i):
- a. n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
 - b. n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

Per ulteriori informazioni riguardo ai Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.2 del Documento di Ammissione.

In caso di mancato esercizio dei Warrant da parte di alcuni azionisti entro il termine di scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i Warrant subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.7. Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Promotori

I Promotori hanno assunto in data 26 febbraio 2018 un impegno di *lock-up* con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali. In particolare, ciascuna *tranche* delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali (ai sensi dell'articolo 6.4, lett. (e) *sub* (i) e (ii) dello Statuto) sarà soggetta a un periodo di *lock-up* sino alla prima delle seguenti date: (i) il decorso di 12 mesi dalla rispettiva data di conversione e (ii) la conversione della *tranche* successiva. Al riguardo si rinvia anche alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3. del Documento di Ammissione.

Per informazioni in merito a modalità e termini di conversione delle Azioni Speciali si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Successivamente alla scadenza del periodo di *lock-up*, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, l'eventuale alienazione delle Azioni Ordinarie rivenienti della conversione delle Azioni Speciali potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo della Società.

4.3.8. Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori n. 3 Warrant

Ai sensi del Regolamento Warrant, n. 2 dei n. 5 Warrant saranno emessi ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizieranno a negoziare su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre il diritto a ricevere gli ulteriori n. 3 Warrant da assegnarsi ogni n. 10 Azioni Ordinarie (oltre ai 250.000 Warrant da assegnare al *Scientific Advisory Board*, per informazioni in merito ai quali si rinvia all'Appendice al Documento di Ammissione) è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, da determinarsi compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana.

A tale data, gli ulteriori n. 3 Warrant saranno emessi sulla base del rapporto sopra indicato e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie. Pertanto, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, coloro che avranno sottoscritto Azioni Ordinarie saranno portatori di n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte e, qualora esercitassero il Diritto di Recesso oppure vendessero le proprie Azioni Ordinarie prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, perderanno il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant.

4.3.9. Rischi connessi ai conflitti di interesse del Nomad

Equita SIM, che ricopre il ruolo di Nomad, Specialista, *Global Coordinator* e *Bookrunner*, si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitoli 6 e 7 del Documento di Ammissione.

Inoltre, Equita SIM nel normale esercizio della propria attività, potrebbe prestare in futuro servizi di *corporate finance*, di consulenza ovvero di *Investment Banking*, anche in via continuativa, a favore dell'Emittente e/o dei Promotori, a fronte dei quali percepirà commissioni.

5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

5.1. Storia ed evoluzione dell'Emittente

5.1.1. Denominazione sociale dell'Emittente

La Società è denominata "Life Care Capital S.p.A." e in forma abbreviata anche solo "LCC S.p.A."

5.1.2. Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione

La Società è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 10116050963.

5.1.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente

La Società è stata costituita in data 21 novembre 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "Life Care Capital S.p.A." e in forma abbreviata "LCC S.p.A.", con capitale sociale di Euro 50.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Filippo Zabban, repertorio n. 70706, raccolta n. 13430.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata di LCC è fissata sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: **(i)** il 31 dicembre 2020 e **(ii)** il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.

5.1.4. Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale

LCC è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede in Milano, Corso Italia, n. 22 , tel. (+39) 02 76014181.

5.1.5. Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente

LCC è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC") costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*).

In data 2 febbraio 2018, l'Assemblea ha approvato un nuovo Statuto, successivamente modificato da parte dell'Assemblea del 21 febbraio 2018, al fine di adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti

di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, l'Emittente potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta, ai sensi dello Statuto, alla preventiva approvazione dell'Assemblea e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente. A riguardo si rinvia anche al Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

L'attività di investimento di LCC sarà principalmente rivolta a società di medie dimensioni non quotate che rappresentino eccellenze nel settore *Health & Life Care*, in particolare ma non limitatamente ai segmenti *med-tech*, *pharma biotech*, *patient care*, servizi in *outsourcing* per le società operanti nel settore sanitario e farmaceutico e *digital health*, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 150 milioni ed Euro 500 milioni, caratterizzate da *asset* di qualità elevata (quali ad esempio riconosciute capacità R&D, *know-how* tecnologico, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale) e da un *core business* verticalmente integrato, nonché dalla presenza o dalla possibilità di posizionarsi sul mercato internazionale e, in ogni caso, dotate di significative possibilità di crescita.

L'indicazione dei segmenti di mercato oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva, in quanto la Società considererà caso per caso, possibili *Target*, che, in ragione delle caratteristiche di volta in volta rilevanti, rispondano ai propri criteri di investimento nell'ambito del settore *Health & Life Care*. In particolare, la Società si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società in grado di valorizzare le risorse che LCC può apportare per finanziarie i propri piani di crescita, sia in ambito domestico che internazionale.

In ogni caso, sono esclusi investimenti in società in fase di *start-up* (ancorché operanti nell'ambito del settore *Health & Life Care*), in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo. Per maggiori informazioni in merito alla Politica di Investimento si rinvia alla Parte Prima, Paragrafo 6.1.3 del Documento di Ammissione.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, ha intenzione di procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, di massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 10,00 cadauna, a cui sono abbinati, in sede di Offerta, massimi n. 7.500.000 di Warrant, cui si aggiungono i n. 250.000 Warrant da assegnare ai componenti del *Scientific Advisory Board*.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno Euro 100.000,00 (corrispondente a minime n. 10.000 Azioni Ordinarie) per investitore.

Si segnala che i Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 250.000 (duecentocinquantamila) Warrant saranno assegnati in via gratuita, subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante e contestualmente ai Warrant di cui al successivo punto (ii) (b), ai componenti del *Scientific Advisory Board* della Società costituito dal Consiglio di Amministrazione, secondo la ripartizione determinata dal Consiglio medesimo; e
- (ii) quanto ai Warrant diversi da quelli di cui al precedente punto (i):
 - a. n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e

- b. n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

Le Azioni Ordinarie e i Warrant rivengono dalle delibere assunte dall'Assemblea in data 2 febbraio 2018. Per maggiori informazioni sulle Azioni Ordinarie e i Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 300.000,00 suddiviso in n. 300.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

In data 12 febbraio 2018, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei Warrant alla negoziazione sull'AIM Italia.

La Società ha completato la procedura in data 28 febbraio 2018 mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del presente Documento di Ammissione.

L'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente sull'AIM Italia è prevista per il 5 marzo 2018. La Data di Avvio delle Negoziazioni è prevista per il 7 marzo 2018.

5.2. Investimenti

5.2.1. *Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziari*

Considerato che Life Care Capital è una società di recente costituzione, la stessa non ha effettuato investimenti nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la Data del Documento di Ammissione.

5.2.2. *Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione*

Considerato che Life Care Capital è una società di recente costituzione, alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non ha deliberato l'esecuzione di investimenti.

5.2.3. *Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente*

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha assunto impegni definitivi e/o vincolanti per l'esecuzione di specifici investimenti futuri.

6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1. Principali attività

6.1.1. Descrizione delle principali attività di Life Care Capital

Life Care Capital è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC") di diritto italiano. Le SPAC sono veicoli societari, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento presso investitori dei propri strumenti finanziari e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia di tali strumenti finanziari, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*). Tali società, pertanto, fino al momento dell'Operazione Rilevante, contengono solo cassa (c.d. "*shell company*").

Life Care Capital è la prima SPAC tematica italiana con una focalizzazione esclusiva sul settore *Health & Life Care*.

L'oggetto sociale dell'Emittente, in quanto SPAC prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, l'Emittente potrà tra l'altro acquisire partecipazioni nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non sta esaminando alcuna Operazione Rilevante, né intende avviare trattative con alcuna *Target* fino alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

È previsto che, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la Società compia le attività di ricerca e selezione di una potenziale *Target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante, nonché ponga in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Fermi restando tali limiti, la Società potrà acquisire partecipazioni nonché strumenti finanziari partecipativi.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta, ai sensi dello Statuto, alla preventiva approvazione dell'Assemblea e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente. A riguardo si rinvia anche al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

Per queste caratteristiche l'investimento in azioni di LCC può essere di interesse per investitori desiderosi di cogliere le opportunità offerte dalle società italiane di medie dimensioni senza i vincoli tipici degli investimenti in attività di *private equity*.

6.1.2. Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società

L'investimento proposto si caratterizza, ad opinione del *management* della Società, per i seguenti fattori chiave:

Qualità, competenze ed esperienza dei Promotori e del management team

I Promotori della Società formano un *team* dotato di competenze complementari e sinergiche e un

eccellente *track-record*, da un lato nel settore *Health & Life Care* (dove hanno maturato significative esperienze manageriali e imprenditoriali, di respiro internazionale) e dall'altro nella gestione dell'attività di investimento (potendo vantare un'esperienza trentennale nel settore *private equity*, di cui sono stati figure di riferimento, in particolare per gli investitori istituzionali esteri).

Anche grazie a tali caratteristiche, i Promotori godono di un ampio *network* proprietario di contatti nel settore dell'*Health & Life Care* che garantisce a LCC forti opportunità di *origination* di potenziali Operazioni Rilevanti.

Inoltre, grazie a importanti esperienze pregresse comuni, i Promotori costituiscono un *team* coeso e "rodato", conosciuto nel proprio mercato di riferimento per aver realizzato operazioni di successo e di significativa crescita di valore per le aziende e i propri azionisti.

Valenza industriale del progetto

Le specifiche competenze e la complementarietà dei *background* dei Promotori e la focalizzazione esclusiva sul settore *Health & Life Care* costituiscono un elemento distintivo della Società e rappresentano il presupposto essenziale per instaurare una proficua *partnership* con gli imprenditori e/o il *management* delle *Target*, volto alla definizione di un progetto di sviluppo industriale di medio-lungo periodo, che potrà includere anche la crescita per linee esterne attraverso successive acquisizioni di aziende, *asset*, prodotti, tecnologie, anche all'estero.

La ricerca e l'individuazione delle migliori possibilità di investimento per lo sviluppo, da parte di LCC, di un progetto con forte connotazione industriale nel settore del *Health & Life Care*, beneficeranno inoltre del contributo di un *Scientific Advisory Board* composto da professionisti di elevato *standing* dotati di comprovata esperienza imprenditoriale e/o manageriale nel settore *Health & Life Care* e con un significativo *network* di conoscenze in detto settore. Il *Scientific Advisory Board* è stato nominato da LCC con finalità di supporto e consulenza al Consiglio di Amministrazione della Società, in particolare nelle attività di *scouting* e di analisi delle potenziali *Target*.

In particolare, il *Scientific Advisory Board*, nonché ciascuno dei suoi componenti, potranno: (i) supportare la Società nell'attività di *origination* di potenziali *Target*, anche mediante condivisione di contatti all'interno del *network* di ciascuno dei propri componenti, nonché l'indicazione di potenziali *Target*; (ii) fornire informazioni circa possibili opportunità di investimento in merito a possibili *Target* e al relativo posizionamento nel mercato di riferimento di LCC e nei suoi diversi segmenti; (iii) esprimere pareri e/o valutazioni e, comunque, fornire consulenza alla Società in merito a potenziali *Target*, alle rispettive attività e/o ai prodotti e servizi dalle medesime forniti.

In data 2 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione di LCC ha deliberato la costituzione del *Scientific Advisory Board* e in data 12 febbraio 2018 sono stati nominati quali componenti del predetto *Scientific Advisory Board* Rodrigo Bianchi, Marco Elefanti, Franco Moschetti, Carlo Rosa e Gian Franco Gensini. Alla carica di Presidente del *Scientific Advisory Board* è stato nominato il dott. Franco Moschetti.

Life Care Capital si contraddistingue per la forte valenza industriale del progetto e per l'allineamento di interessi tra investitori e Promotori derivante dalla possibilità di mettere a disposizione della *combined entity* le indiscusse competenze e il *network* dei Promotori facilitando così il processo di creazione di valore della stessa.

Assenza di costi di gestione

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgeranno personalmente, quali *manager* della Società, ogni attività diretta a (i) ricercare e selezionare potenziali *Target*; (ii) studiare definire ed eseguire possibili Operazioni Rilevanti nonché analizzare le dimensioni e la struttura di potenziali Operazioni Rilevanti; e (iii) gestire i rapporti con gli investitori e con il mercato. Tutti i costi di

gestione della Società fino alla realizzazione dell'Operazione Rilevante saranno sostenuti utilizzando le risorse apportate dai Promotori mediante sottoscrizione delle azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori e, pertanto, nessun costo gestorio sarà sopportato dagli investitori di LCC in assenza dell'Operazione Rilevante. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea dell'Operazione Rilevante, i Promotori in qualità di titolari di Azioni Speciali, avranno il diritto di convertire il 20% delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società, nel rapporto di n. 6 Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale. Le ulteriori Azioni Speciali detenute dai Promotori saranno convertite, nel medesimo rapporto, in Azioni Ordinarie in caso di raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore di queste ultime e/o al verificarsi di particolari eventi per la cui descrizione si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione. La conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'Operazione Rilevante rappresenterà un costo indiretto (in termini di diluizione) per gli investitori, che tuttavia sarà sopportato solo in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Il Consiglio di Amministrazione sarà inoltre supportato nell'attività di *scouting* e di analisi di potenziali *Target* ai fini della realizzazione di possibili Operazioni Rilevanti dal *Scientific Advisory Board*, ai cui componenti saranno assegnati, alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e subordinatamente alla medesima, quale compenso per le attività svolte in favore della Società, n. 250.000 Warrant di LCC, come previsto dal Regolamento Warrant, ripartiti tra i medesimi in parti uguali secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e, pertanto, nella misura di n. 50.000 Warrant per ciascun componente.

Diritto di Recesso

Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il Diritto di Recesso pur rimanendo comunque titolari dei Warrant ad essi assegnati in sede di Offerta.

Poteri decisionali degli investitori

La libertà di scelta e il potere decisionale degli investitori sono al centro del meccanismo di Life Care Capital. L'Operazione Rilevante, infatti, sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'Assemblea. Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria a dar corso all'Operazione Rilevante, potranno recedere dalla Società. Le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** che il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile richieda il rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle Azioni Ordinarie; resta quindi inteso che ove il Diritto di Recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e/o dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società debba rimborsare o annullare un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, le condizioni risolutive non si considereranno avverate e quindi l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Liquidità dell'investimento

Le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società negoziati sull'AIM Italia rendono l'investimento liquidabile sul mercato; inoltre, le Azioni Ordinarie ed i Warrant saranno negoziati separatamente sull'AIM Italia e, pertanto, potranno essere acquistati, o ceduti, separatamente dagli investitori. Infine,

la società risultante dall'Operazione Rilevante potrà accedere al Mercato Telematico Azionario, mercato regolamentato, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("MTA") che garantirebbe, altresì, una maggiore liquidità dei titoli della società risultante dall'Operazione Rilevante. Infine, il passaggio a tale mercato potrebbe altresì avvenire con un percorso semplificato rispetto a un tradizionale processo di quotazione in termini di minori rischi, tempi, costi (derivanti anche dalla possibilità di non procedere ad un collocamento di azioni, ove esista un flottante sufficiente) e quindi di incertezza nella definizione dell'intervallo di prezzo tipici di un processo *standard* di IPO.

Contesto favorevole alle operazioni di investimento delle SPAC

Molte società industriali espressione dell'eccellenza italiana nel mondo, dotate di elevata redditività e potenziale espansione internazionale, necessitano di risorse finanziarie per consentirne di accelerarne la crescita, ma operano in condizioni di limitato accesso al credito e al mercato dei capitali. Pertanto il modello della SPAC, il cui fenomeno di recente si è notevolmente espanso, è potenzialmente attrattivo per tali imprese in quanto permette loro di ottenere le necessarie risorse finanziarie per sostenere la crescita nonché l'accesso al mercato del capitale di rischio in tempi brevi e con costi contenuti.

6.1.3. Politica di Investimento

La Società intende perseguire e condurre la propria Politica di Investimento in conformità alle linee guida e ai criteri di seguito descritti. Tali linee guida e criteri sono meramente esemplificativi e non hanno valenza esaustiva. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà pertanto selezionare e proporre agli Azionisti opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, linee guida e/o criteri di investimento differenti e/o ulteriori rispetto a quanto indicato nella Politica di Investimento. Qualsiasi modifica alla Politica di Investimento, dovrà essere preventivamente sottoposta all'Assemblea.

La Politica di Investimento è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente.

6.1.3.1 Caratteristiche geografiche, di settore e dimensionali della Target oggetto di investimento e tipologie di operazioni di investimento

L'attività di investimento di LCC sarà principalmente rivolta a società di medie dimensioni non quotate che rappresentino eccellenze nel settore *Health & Life Care*, in particolare con riferimento, ma non limitatamente, ai seguenti segmenti di mercato:

- a) ***med-tech***: a titolo di esempio, dispositivi medici in ambito cardiovascolare, ortopedico, oftalmico, neurologico, oncologico, ecc., dispositivi, prodotti e servizi per la diagnostica in vitro e per la diagnostica per immagini, attrezzatura elettromedicale non diagnostica, attrezzatura di riabilitazione, ecc.;
- b) ***pharma-biotech***: a titolo di esempio, produttori di principi attivi, intermedi e farmaci, produttori di integratori alimentari e cosmetici, fornitori di servizi di trasporto e/o logistica per il farmaco, produttori di *packaging* e/o macchinari destinati all'industria del farmaco, ecc.;
- c) ***patient care***: a titolo di esempio, strutture di assistenza sanitaria, strutture cosiddette di *senior living* e *assisted living*, centri diagnostici, centri di *day-hospital* specialistici o poli-specialistici, cliniche private e non, centri di riabilitazione, *network* di distribuzione e/o vendita di prodotti farmaceutici e para-farmaceutici, ecc.;
- d) **servizi in *outsourcing* per le società operanti nel settore sanitario e farmaceutico**: a titolo di esempio: servizi cosiddetti "*in-hospital full services*", *re-processing* di dispositivi medici, consulenza su *clinical trials*, servizi di raccolta e gestione di dati clinici, consulenza in materia di comunicazione medico – scientifica, servizi di formazione medico-scientifica; ecc.;

- e) **digital health**: a titolo di esempio, tecnologie, prodotti e servizi finalizzati al *remote monitoring* dei pazienti, telemedicina, ecc.

LCC ricercherà società con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 150 milioni e Euro 500 milioni, caratterizzate da *asset* di qualità elevata (quali ad esempio riconosciute capacità R&D, *know-how* tecnologico, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale) e da un *core business* verticalmente integrato, nonché dalla presenza o dalla possibilità di posizionarsi sul mercato internazionale e, in ogni caso, dotate di significative possibilità di crescita.

Inoltre, la Società si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società in grado di valorizzare le risorse che LCC può apportare per finanziarie i propri piani di crescita, sia in ambito domestico che internazionale.

L'indicazione dei segmenti di mercato sopra citati oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva, in quanto la Società considererà caso per caso possibili *Target* che, in ragione delle caratteristiche di volta in volta rilevanti, rispondano ai propri criteri di investimento nell'ambito del settore *Health & Life Care*. La Società intende effettuare la ricerca della *Target* principalmente nei seguenti ambiti.

- (i) **Società a controllo familiare**, interessate all'accesso alla quotazione e alla raccolta di risorse finanziarie funzionali al finanziamento di un solido progetto industriale di medio-lungo periodo e a beneficiare delle competenze dei Promotori, anche facilitando la soluzione di temi di *governance* e/o di successione, contribuendo alla creazione di un azionariato stabile.
- (ii) **Società appartenenti a portafogli dei fondi di Private Equity**, in relazione alle quali LCC può rappresentare un'opportunità di *exit*, garantendo certezza nel processo e nei tempi di quotazione e costituendo una soluzione in caso di disaccordo tra l'imprenditore e gli altri investitori coinvolti nella *target*.
- (iii) **Società appartenenti a grandi gruppi nazionali o internazionali (che siano oggetto di spin-off)** con cui realizzare un'Operazione Rilevante in collaborazione e con il diretto coinvolgimento, eventualmente anche come azionisti, di *manager* altamente qualificati, professionali ed esperti.

Sono invece esclusi investimenti in società in fase di *start-up* (ancorché operanti nell'ambito del settore *Health & Life Care*), in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

A tal proposito, nell'ambito della Politica di Investimento, LCC intende riservare particolare attenzione agli investimenti in favore di *Target* che abbiano le seguenti caratteristiche.

- (i) **Business model di successo**, caratterizzato da solidi risultati economici, da una buona generazione di cassa e da un posizionamento strategico e competitivo sostenibile in una o più nicchie di mercato, ottenuto anche grazie a vantaggi competitivi quali, ad esempio: (i) un *know-how* specifico di prodotto e/o di processo, (ii) il possesso di brevetti, marchi e/o altri diritti di proprietà intellettuale rilevanti per l'attività, (iii) significative capacità di R&D, (iv) quote di mercato rilevanti nei mercati di riferimento, (v) presidio dei canali di distribuzione, (vi) attrattività per i mercati esteri.
- (ii) **Propensione internazionale**, intesa non solo come capacità della *Target* di generare fatturato all'estero, ma anche e soprattutto come presenza diretta nei mercati ritenuti di maggiore interesse, realizzata o da realizzare anche il tramite di acquisizioni o *joint-venture*.
- (iii) **Importanti prospettive di sviluppo** derivanti da possibilità di crescita significative a cui i capitali apportati dalla Società possano dare impulso (anche a supporto di operazioni di

acquisizione, fondate su un solido rationale strategico e pienamente condivise tra azionariato e *management*) e dalla possibilità di ottimizzare la struttura finanziaria della *Target* anche per il tramite dell'Operazione Rilevante e/o dello sfruttamento delle specifiche competenze dei Promotori.

- (iv) ***Management team e/o imprenditori*** di reputazione ineccepibile, solidi principi di etica degli affari e attenti a una gestione trasparente e corretta dei rapporti con tutti gli *stakeholders*, interessati ad avviare una nuova fase di sviluppo per la propria azienda, propenso a favorire l'ingresso di nuovi investitori e a condividere un progetto di crescita e sviluppo, volto alla creazione di valore per tutti gli azionisti, privilegiando piani di sviluppo internazionali.

Fermo restando che, allo stato, è primaria intenzione della Società – anche in linea con la prassi di mercato – realizzare l'Operazione Rilevante mediante la fusione con la *Target*, la struttura dell'Operazione Rilevante sarà valutata dalla Società, e sottoposta all'approvazione degli Azionisti, in stretta connessione con l'opportunità di investimento, nonché con le caratteristiche e le prospettive della *Target* selezionata dalla Società.

6.1.3.2 Sourcing e criteri di selezione delle opportunità di investimento da sottoporre agli azionisti

Al fine dell'individuazione della possibile opportunità di investimento, LCC si avvarrà delle significative conoscenze ed esperienze, nonché dei contatti, vantati dal proprio *management* e dai Promotori, per cui si rinvia altresì al Paragrafo 6.1.2.

Il Consiglio di Amministrazione di LCC e il *Scientific Advisory Board* che svolgerà funzioni di supporto al *management* della Società nell'attività di *scouting* e valutazione delle potenziali *Target* sono composti da professionisti dotati di una comprovata esperienza imprenditoriale e/o professionale specifica nel settore *Health & Life Care* a livello internazionale, nonché da professionisti di comprovata esperienza nel *private equity*.

La rete di contatti, che contribuirà a creare significative opportunità di investimento per la Società, comprende, in particolare:

- imprenditori e *manager* con significative esperienze e/o rilevanti esperienze gestionali nel settore di riferimento di LCC;
- contatti diretti (c.d. "proprietari") con imprenditori e *manager* operanti nel settore *Health & Life Care*;
- banche d'affari, *M&A boutique* e *advisor* che operano sul territorio italiano, e non solo, nella consulenza e assistenza per le attività di *mergers&acquisitions*, con le quali sussistono contatti di lunga durata;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio, in grado di facilitare le attività di *sourcing* e che possono essere attivamente coinvolti nella strutturazione delle operazioni di investimento;
- professionisti e *key opinion leader* nelle diverse aree cliniche e/o scientifiche a livello nazionale e internazionale;
- fondi di *private equity*, italiani e internazionali.

La selezione dell'investimento avverrà in funzione delle aspettative di crescita e di creazione di valore ragionevolmente attese per la *Target*, anche avendo riguardo alle sue strategie e piani industriali. In generale il *management* di LCC, nel valutare ciascuna opportunità di investimento, potrà considerare:

- caratteristiche e dinamiche del segmento di appartenenza della *target* e capacità competitiva della medesima, analisi del contesto competitivo, dei *driver* di profittabilità e delle fonti di vantaggio competitivo;
- fattori critici di successo alla base del posizionamento della *Target* e loro sostenibilità nel tempo;
- risultati operativi, economici e finanziari (*key performance indicators*) storicamente conseguiti dalla *Target*, oltre alla eventuale valutazione del potenziale inespresso;
- adeguatezza della struttura patrimoniale, capacità attuale e prospettiva di generazione di flussi di cassa e remunerazione del capitale della *Target*;
- propensione all'innovazione tecnologica e alla ricerca e sviluppo;
- ragionevolezza e attrattività del *business plan* e delle proiezioni economico finanziarie redatte dal *management* della *Target* nel contesto di riferimento;
- opportunità di crescita per vie esterne, mediante l'identificazione di possibili acquisizioni strategiche e sinergiche;
- qualità e reputazione dell'imprenditore e/o *management team* della *Target*;
- ragionevolezza delle aspettative di valutazione della *Target* espresse dagli azionisti di quest'ultima.

I criteri sopra identificati non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui diversi fattori ritenuti di volta in volta rilevanti dal *management* di LCC, con riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui verrà analizzata.

La procedura prevista per l'esame e la valutazione delle opportunità di investimento si baserà, tra l'altro, sullo svolgimento di una adeguata e approfondita attività di *due diligence* nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti, quali, a titolo di esempio, analisi di *business* e di mercato, legale, contabile, finanziaria, fiscale, assicurativa e ambientale.

Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto, oltre che del *Scientific Advisory Board*, anche di quello di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

6.1.3.3 Modalità di finanziamento dell'Operazione Rilevante

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile determinare i requisiti dimensionali delle società oggetto di investimento. A puro titolo indicativo, l'Emittente rivolgerà la propria attenzione soprattutto, ma non solo, verso società caratterizzate da un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 150 milioni ed Euro 500 milioni.

Oltre che con tutte o parte delle Somme Vincolate, l'Operazione Rilevante potrebbe altresì essere finanziata – in misura contenuta – con risorse aggiuntive quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante nonché dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'attività della *Target*, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante. A tal riguardo, ed anche per soddisfare eventuali ulteriori esigenze di liquidità che dovessero per qualsiasi motivo manifestarsi prima dell'Operazione Rilevante, i Soci Promotori si sono impegnati a prestare a favore di LCC, su richiesta della medesima, un finanziamento infruttifero per un importo massimo di Euro 1.000.000,00, da rimborsare mediante gli interessi e/o i rendimenti maturati sul Conto Vincolato. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione Seconda, Paragrafo 3.2 del Documento di Ammissione.

6.1.3.4 Procedura per la realizzazione dell'Operazione e Diritto di Recesso degli azionisti

L'opportunità di investimento individuata sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di LCC all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai sensi dello Statuto, la proposta di Operazione Rilevante, da sottoporre all'Assemblea, è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea che approvino l'Operazione Rilevante sono risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove tali soci non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** che il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile richieda il rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle Azioni Ordinarie.

Pertanto, qualora il Diritto di Recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e/o dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società debba rimborsare o annullare un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, le condizioni risolutive non si considereranno avverate e quindi l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub (a) e (b)* sopra indicate, la Società non potrà attuare l'Operazione Rilevante e il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di un'altra *Target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora entro il Termine Massimo l'Assemblea non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione.

Si ricorda che le Azioni Speciali detenute dai Promotori non hanno diritto di voto ai fini dell'approvazione dell'Operazione Rilevante. Per maggiori informazioni sui diritti spettanti ai titolari di Azioni Speciali si veda il Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Diritto di recesso degli azionisti

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni sino al perfezionamento dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-*ter*, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-*ter*, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei Warrant dagli stessi detenuti ma perderanno il diritto a vedersi attribuiti gli ulteriori Warrant da emettersi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente offerte in opzione agli altri soci o eventualmente collocate presso terzi, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

6.1.4. Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

6.2. I principali mercati

Viene rappresentato di seguito un quadro di sintesi del contesto di mercato in relazione agli investimenti in imprese italiane effettuati attraverso *private equity*, *venture capital* e con modalità di *private debt*.

Le informazioni e i dati qui riportati – disponibili alla Data del Documento di Ammissione - sono tratti dai rapporti "A.I.F.I. - Il mercato italiano del *private equity*, *venture capital* e *private debt* nel I semestre 2017".

Si specifica, altresì, che il mercato di riferimento è quello degli investimenti delle sole quote di *equity* e quasi *equity*, complessivamente versate per l'operazione e non al valore totale della transazione. Inoltre si sottolinea che la dimensione globale del mercato è costituita da (i) l'ammontare investito in imprese italiane e non, dagli operatori "locali"; e (ii) l'ammontare investito in imprese italiane dagli operatori internazionali.

Nel I semestre 2017 il mercato italiano del *private equity* e del *venture capital* conferma di essere uno dei più interessanti nel panorama europeo, attirando l'interesse di numerosi operatori internazionali, che continuano a guardare con grande attenzione alle eccellenze del sistema imprenditoriale italiano. Nel corso I semestre 2017 sono state registrate sul mercato italiano del *private equity* e *venture capital* 139 nuove operazioni, distribuite su 120 società, per un controvalore pari a 1.916 milioni di Euro, corrispondente ad un decremento del 61% rispetto al I semestre dell'anno precedente, quando le risorse complessivamente investite erano state pari a 4.898 milioni di Euro.

Tale dato, seppur nettamente inferiore rispetto al I semestre del 2016, anno fortemente influenzato da alcune operazioni di eccezionale dimensione, realizzate prevalentemente da soggetti internazionali, risulta in crescita rispetto ai dati registrati negli anni 2014 e 2015. La distribuzione per tipologia degli investimenti effettuati nel I semestre 2017 mostra che il segmento *buy out* ha continuato a rappresentare il comparto del mercato verso il quale è confluita la maggior parte delle risorse (1.195 milioni di Euro), seguiti dal segmento delle infrastrutture (373 milioni di Euro) e dall'*expansion* (138 milioni di Euro). In termini di numero, con 65 investimenti realizzati, l'*early stage* si è posizionato ancora una volta al primo posto, seguito dal *buy out* (34 operazioni), mentre le operazioni di *expansion* sono state 20.

Per quel che riguarda l'attività svolta dalle diverse categorie di soggetti, gli operatori internazionali hanno assorbito il 71% del mercato in termini di ammontare investito nel corso del I semestre 2017, pari a 1.365 milioni di Euro, seguiti dagli operatori domestici privati generalisti (369 milioni, pari al

19%). In termini di numero, gli operatori domestici privati generalisti hanno realizzato la maggior parte degli investimenti (51, pari al 37% del mercato), seguiti dai soggetti internazionali (32, pari al 23%).

A livello generale, nel I semestre 2017 il taglio medio dell'ammontare investito per singola operazione si è attestato a 13,8 milioni di Euro, in diminuzione significativa rispetto al 2016 (25,4 milioni di Euro). Complessivamente, i *large* (operazioni con *equity* versato compreso tra 150 e 300 milioni di Euro) e *mega* (operazioni con *equity* versato superiore ai 300 milioni di Euro) *deal* hanno attratto risorse per 915 milioni di Euro, pari al 48% dell'ammontare complessivamente investito nell'anno.

A livello regionale, si conferma il primato della Lombardia, dove è stato realizzato il 38% del numero totale di operazioni portate a termine in Italia nel corso del I semestre del 2017, seguita da Lazio (10%) ed Emilia Romagna (9%).

L'analisi della distribuzione settoriale delle società oggetto di investimento evidenzia come, nel I semestre del 2017, il settore ICT (comunicazioni, computer ed elettronica) abbia rappresentato il principale target di investimento in termini di numero di operazioni, con una quota del 17%, seguito dal comparto dei beni e servizi industriali (15%) e da quello medicale (12%).

Nel dettaglio, i sottocomparti in cui si evidenzia il maggior numero di operazioni sono quelli dell'ICT, biotecnologie e medicale che, in termini di numero, hanno rappresentato il 74% degli investimenti in imprese *high tech* effettuati nel corso del I semestre del 2017.

Relativamente alla distribuzione del numero di investimenti per dimensione delle aziende target, i dati del I semestre del 2017 mostrano una concentrazione delle operazioni su imprese di taglio medio-piccolo (88% del numero totale, 80% nel 2016), caratterizzate da un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità.

Anche la distribuzione degli investimenti per classi di fatturato delle aziende target evidenzia come le imprese di piccola e media dimensione (con un fatturato inferiore ai 50 milioni di Euro) rappresentino, anche per il I semestre del 2017, il principale target verso cui sono indirizzati gli investimenti di *private equity* e *venture capital* in Italia, con una quota del 87% sul numero complessivo di operazioni.

Nel corso del I semestre 2017 l'ammontare disinvestito, calcolato al costo di acquisto delle partecipazioni, ha raggiunto quota 1.238 milioni di Euro, in diminuzione del 18% rispetto ai 1.518 milioni registrati nel I semestre dell'anno precedente. In termini di numero, invece, si sono registrate 78 dismissioni, dato che segna un aumento del 37% rispetto al I semestre del 2016 (57 *exit*), distribuite su 67 società. Per quanto concerne le modalità di cessione delle partecipazioni, in termini di ammontare la cessione a soggetti industriali (*trade sale*) ha rappresentato il canale di disinvestimento preferito, con un'incidenza del 28%, seguita dalla vendita a individui privati/family office/istituzioni finanziarie/SPAC, con un peso del 24%.

La vendita a *partner* industriali ha rappresentato la tipologia di *exit* più utilizzata anche in termini di numero (40% del totale), seguita dal *buyback* (25% del totale).

Il quadro che emerge conferma una dimensione tipica del tessuto industriale ancora troppo ridotta per poter competere a livello internazionale e provare a presidiare aree geograficamente e culturalmente lontane, è necessario per la gran parte delle società italiane effettuare un salto dimensionale. Per poter crescere le imprese devono poter avere accesso a nuove risorse finanziarie in grado di favorire un'accelerazione del processo sia per vie interne che attraverso acquisizioni di concorrenti. In tale contesto, la disponibilità di capitale di rischio da indirizzare verso società italiane di qualità si trasforma in un'opportunità di elevato interesse per gli investitori. Per questi ultimi le società target, non quotate sui mercati regolamentati, risultano raggiungibili attraverso operazioni di *private equity* o partecipazione a SPAC.

6.2.1 Il mercato Health & Life Care

LCC è una SPAC con particolare *focus* verso società *Target* attive nel settore dell'*Health & Life Care*.


Si riporta di seguito un quadro di sintesi del mercato di riferimento sulla base delle fonti disponibili alla Data del Documento di Ammissione.

Tendenze globali nel settore Healthcare

Secondo i dati di Deloitte¹, la spesa mondiale per la sanità è prevista raggiungere 8.700 miliardi di Dollari entro il 2020, con una crescita del +23% rispetto al 2015, principalmente a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita (+1 anno entro il 2020) e dell'invecchiamento della popolazione (il segmento degli *over-65* è previsto in crescita dell'8% entro il 2020, superando i 600 milioni di persone).

In Europa, in particolare, la spesa per la sanità rappresenta il 10% del PIL (di cui circa il 7,3% per Dispositivi Medicali, come sottolineato da "The European Medical Technology Industry", MedTech Europe), mentre negli Stati Uniti rappresenta il 17% del PIL (Fonte: "Health expenditure - % of GDP", World Bank).

La sanità rappresenta una delle più importanti voci di spesa a livello mondiale: nel 2014 la spesa globale per la sanità è stata più di quattro volte maggiore della spesa per la difesa².



Fonte: grafico a sinistra: "2017 global health care outlook", Deloitte; grafico a destra: "Health expenditure (% of GDP)", World Bank

A livello globale, i fattori principali alla base di una crescente domanda nel settore *Healthcare*, oltre all'aumento dell'aspettativa di vita e all'invecchiamento della popolazione, sono rappresentati dall'aumento dell'incidenza delle malattie croniche, dall'accesso alle possibilità di cura per un maggior numero di cittadini, dallo sviluppo scientifico, clinico e tecnologico che permette di curare


¹ Fonte: "2017 global Healthcare outlook", Deloitte

² Calcolata sulla spesa militare in percentuale del PIL nel 2014. Fonte: "Trends in world military expenditure, 2014", SIPRI

patologie prima incurabili o difficilmente curabili, e dalla domanda di efficienza terapeutica.

Tendenze domestiche nel settore Healthcare

Con un'aspettativa media di vita alla nascita di circa 83 anni, l'Italia si colloca al secondo posto tra i paesi dell'Unione europea, dietro alla Spagna: tra il 2000 e il 2015 l'aspettativa di vita è aumentata in media di circa tre anni (Fonte: Istat).



Fonte: dati ISTAT


Le malattie cardiovascolari e oncologiche rimangono le cause principali di morte (circa due terzi dei decessi), anche se i decessi dovuti all'Alzheimer e ad altre forme di demenza sono in notevole aumento (Fonte: "European Health Interview Survey, EHIS", Commissione Europea).

Inoltre le patologie muscoloscheletriche, il diabete e le patologie legate all'invecchiamento, tra cui cadute, morbo di Alzheimer e altre forme di demenza, incidono in modo determinante sugli anni di vita persi per la disabilità.

Sempre dall'indagine europea sulla salute, condotta mediante interviste, è emerso che circa il 5% degli italiani soffre di asma, oltre il 20% convive con l'ipertensione e intorno al 6,5% ha il diabete, con differenze significative nell'incidenza di queste patologie croniche riscontrate a seconda del livello di istruzione. Rispetto ai cittadini con i livelli di istruzione più elevati, chi possiede un'istruzione inferiore ha quasi il quadruplo delle probabilità di cadere in depressione, più del triplo di sviluppare il diabete e più del doppio di soffrire di ipertensione.

Come riportato dal Centro Studi Assobiomedica (CSA) e dal Centro Europa Ricerche (CER), dopo essersi ridotta nel triennio 2011-2013, la spesa sanitaria pubblica ha ripreso dal 2014 una dinamica crescente, superando di nuovo il livello di Euro 110 miliardi, con una dinamica da attribuire principalmente ad una crescita della spesa sostenuta per l'erogazione di prestazioni.

Evoluzione del finanziamento sanitario nazionale e della spesa pubblica sanitaria (€ mld)⁽¹⁾



Fonte: elaborazioni Centro Europa Ricerche e Centro Studi Assobiomedica, dati MEF (2015, 2016)

Per il quinquennio 2015-2019, è prevista una crescita della spesa sanitaria pubblica in termini nominali di circa 6 miliardi, raggiungendo nel 2019 il 15,1% della spesa primaria³.

Alla spesa sanitaria pubblica corrente, si aggiunge poi la spesa sanitaria delle famiglie, che negli anni 2014-2016 supera i 30 miliardi di Euro all'anno e risulta in crescita⁴.

6.2.2 Introduzione sui mercati target

L'attività di investimento di LCC sarà principalmente rivolta a società italiane di medie dimensioni, non quotate, che rappresentino eccellenze nel settore *Health & Life Care*, in particolare con riferimento, ma non limitatamente, ai segmenti di mercato di seguito esplicitati.

Il MedTech


Il settore dei dispositivi medici si caratterizza per l'eterogeneità delle famiglie di prodotti che ne fanno parte ed è campo di applicazione di numerose discipline scientifiche e tecniche. Questi sono gli aspetti principali che lo rendono un settore ad alta intensità tecnologica e di innovazione, con rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo, studi clinici e occupazione specializzata con elevato titolo di studio.

Il mercato globale delle tecnologie medicali è stimato in circa \$370-380 mld, con un CAGR di circa il 5,2% nel periodo 2015-2022 (Fonte: "Evaluate MedTech Report 2016"). Tale mercato si divide in due

³ Fonte: "Il settore dei dispositivi medici: analisi dello scenario 2016-2019", Centro Studi Assobiomedica


⁴ Fonte: "Il sistema dei conti della sanità per l'Italia", Istat.

macro-categorie: i Dispositivi Medicali (*Medical Devices*) e le tecnologie per la Diagnostica di Laboratorio (*In Vitro Diagnostics*).



Fonte: “The European Medical Technology Industry”, MedTech Europe

Come emerge dal report “Evaluate MedTech Report 2016”, tra i Dispositivi Medicali i segmenti di più significativa importanza e con più elevati tassi di crescita sono quelli per le patologie Cardiologiche e Oftalmologiche.



Fonte: Grafico a sinistra: Evaluate MedTech Report 2016; Grafico a destra: calcolato in valore, “The European Medical Technology Industry”, MedTech Europe

Secondo i dati di “Produzione, ricerca e innovazione nel settore dei dispositivi medici in Italia – Rapporto 2016”, a cura del Centro Studi Assobiomedica e del Centro Europa Ricerche, il principale mercato di destinazione è rappresentato dalla sanità pubblica, cui sono destinate oltre il 70% delle


vendite del settore. Negli ultimi anni le esportazioni sono cresciute (+8% nel 2015) e hanno trainato la manifattura (+9%); in crescita anche le importazioni e il mercato interno (+6%). La spesa tendenziale in dispositivi medici è attesa in crescita da €5,7 mld nel 2014 a €6,6 mld nel 2019⁵.

Circa 4.500 imprese operano nel settore, di cui il 43% riconducibile all'ambito del commercio, il 53% a quello della manifattura e il 4% a quello dei servizi. Le imprese multinazionali sono il 13% e il loro fatturato rappresenta il 52% del totale. Il 41% delle multinazionali sono italiane, il 59% sono estere. Il 69% delle imprese e oltre l'83% del fatturato si concentrano in sole cinque regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana.

Gli occupati sono oltre 68.000 (Fonte: "Produzione, ricerca e innovazione nel settore dei dispositivi medici in Italia – Rapporto 2016", Centro Studi Assobiomedica e Centro Europa Ricerche).

Il Pharma/Biotech

Il mercato farmaceutico mondiale continua a mantenere un trend positivo. In termini di vendite di farmaci da prescrizione è atteso crescere ad un tasso di circa il 6,5% annuo, da circa \$ 774 miliardi nel 2017 a circa \$1.060 miliardi nel 2022. Includendo i farmaci OTC si sale a \$809 miliardi e \$1.101 miliardi rispettivamente per il 2017 e il 2022. Anche la diffusione delle biotecnologie nella produzione di farmaci continuerà ad aumentare, portando le terapie di origine BioTech a raggiungere nel 2022 il 30% di penetrazione sul totale delle vendite farmaceutiche rispetto al 25% del 2016. (Report EvaluatePharma – World Preview 2017 – Outlook 2022).



Fonte: "Report EvaluatePharma – World Preview 2017 – Outlook to 2022"

Come riportato da Farmindustria⁶, il settore dell'industria farmaceutica in Italia conta oltre 200 aziende, con 64.000 addetti – e altri 66.000 nell'indotto – e oltre €30 mld di valore della produzione, per oltre il 70% destinati all'export.

L'Italia è il secondo produttore farmaceutico per valore della produzione dell'Unione Europea, di

⁵ Fonte: "Il settore dei dispositivi medici: analisi dello scenario 2016-2019", Centro Studi Assobiomedica

⁶ Fonte: "L'industria farmaceutica a prova di futuro", Farmindustria

poco dietro la Germania.

L'industria farmaceutica in Italia investe in ricerca e sviluppo circa il 17% del suo valore aggiunto (nel 2016 ca. €1,5 mld).

Il settore del Pharma/Biotech comprende anche il segmento degli API (Ingredienti per Principi Attivi) e quello dei prodotti e servizi a supporto dell'industria farmaceutica (quali, ad esempio, trasporto e logistica specializzata, *packaging*, macchinari, automazione e *dispenser* per farmacie).

Il Patient Care

Per quanto riguarda il settore dell'assistenza ospedaliera, l'avvio dei processi di riforma degli anni Novanta ha realizzato una razionalizzazione della rete ospedaliera, attraverso accorpamenti, riconversioni funzionali o dismissioni delle aziende ospedaliere che avessero limitate dimensioni in termini di dotazione ed attività.

Oltre che negli ospedali e nelle cliniche, diagnosi e cure vengono somministrate in altri tipi di strutture che stanno vivendo un'evoluzione ancora maggiore di quella delle strutture sanitarie tradizionali: le reti di centri ambulatoriali specializzati, i centri di riabilitazione, i centri di assistenza per gli anziani, le reti di centri diagnostici e le stesse farmacie.

Servizi in outsourcing

Una delle aree di maggior crescita attesa è quella dei c.d. servizi "*full service*" ospedalieri, ovvero servizi forniti agli ospedali (pubblici e privati) da società specializzate che si occupano della progettazione, realizzazione, allestimento e manutenzione di reparti ad alta intensità di cura e del training del personale dedicato, consentendo alla struttura ospedaliera di esternalizzare costi ed investimenti relativi alla gestione dei propri reparti a più alta specializzazione.

I servizi di "ricondizionamento e sterilizzazione" del materiale utilizzato durante le operazioni chirurgiche permettono di riutilizzare in condizioni di massima sicurezza e sterilità i dispositivi medicali riducendo la spesa complessiva per le strutture medicali.

Le normative di validazione e regolamentazione per la commercializzazione e l'utilizzo di tecnologie medicali sono diventate sempre più stringenti, con conseguente crescita di risorse e competenze necessarie per gestire gli studi clinici e la raccolta dei dati clinici, favorendo la nascita di aziende specializzate nella fornitura di tali servizi, alle quali affidare in *outsourcing* l'esecuzione e la progettazione dell'attività di validazione. È un mercato di dimensioni significative: a titolo di esempio nel 2016 le imprese del farmaco hanno investito 700 milioni di Euro in studi clinici.⁷

In Europa e in particolare in Italia, nel settore *Healthcare* la commercializzazione (inclusa l'attività di comunicazione e divulgazione scientifica) e la somministrazione di prodotti è severamente regolamentata. Questo ha favorito lo sviluppo di società specializzate che, da un lato, forniscono competenze non facilmente reperibili e, dall'altro, garantiscono il rispetto della normativa.

Digital Health

Anche il settore *Healthcare* sta attraversando un periodo di evoluzione trainata dallo sviluppo e dall'implementazione delle tecnologie digitali, sia in termini di evoluzione digitale dei dispositivi medici, sia in termini di monitoraggio dei parametri biomedici a scopo clinico e di gestione in remoto

⁷ Fonte: "L'industria farmaceutica a prova di futuro", Farmindustria

delle terapie e dei pazienti.

La domanda mondiale di dispositivi medicali indossabili e impiantabili, finalizzati a monitorare parametri clinici dei pazienti, è atteso in crescita di un CAGR del 21,2% (2013-2020).

Il valore totale del mercato del *Digital Health* ha raggiunto €60,8 mld nel 2013 ed è stimato in crescita al 2020 fino a € 233,3 mld, rappresentando comunque meno del 1% del mercato *Healthcare* mondiale⁸.

6.3. Fattori eccezionali

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di Life Care Capital. La Società è stata costituita in data 21 novembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa. LCC, nel periodo intercorrente tra la costituzione e la Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

6.4. Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

6.5. Posizione competitiva della Società

Life Care Capital è una *special purpose acquisition company* costituita in Italia le cui Azioni Ordinarie e i cui Warrant saranno ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, che rivolgerà la propria attività di investimento nei confronti di società con le caratteristiche indicate dalla propria Politica di Investimento, per la descrizione della quale si rinvia al precedente Paragrafo 6.1.3 della presente Sezione del Documento di Ammissione.

Si segnala che, a differenza degli operatori di *private equity* e delle *holding* finanziarie, gli investitori delle SPAC: **(i)** non sono gravati dai costi ricorrenti di gestione; **(ii)** sono chiamati ad esprimere la propria approvazione dell'Operazione Rilevante, con delibera Assembleare su proposta del Consiglio di Amministrazione; **(iii)** avranno il diritto, ciascuno individualmente, di recedere dalla Società ove non abbiano votato in favore dell'Operazione Rilevante; e **(iv)** possono liquidare l'investimento grazie all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, nonché a fronte dell'eventuale scioglimento e della conseguente liquidazione della Società nel caso in cui, entro il Termine Massimo, non venga approvata l'Operazione Rilevante.

⁸ Fonte: "2016 Global Life Sciences Outlook", Deloitte

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1. Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non fa parte di alcun gruppo.

7.2. Descrizione delle società del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1. Problematiche ambientali

Alla Data del Documento di Ammissione, anche in considerazione dell'attività svolta dall'Emittente, la Società non è a conoscenza di problematiche ambientali che possano influire sull'utilizzo delle proprie immobilizzazioni materiali esistenti.

9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

9.1. Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

9.2. Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

10.1. Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti

10.1.1. Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 7 consiglieri, di cui almeno n. 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (l'"**Amministratore Indipendente**").

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società e successivamente integrato in data 2 febbraio 2018, con delibera dell'Assemblea degli azionisti mediante nomina del dott. Alberto Dalmaso. Il Consiglio di Amministrazione di LCC del 2 febbraio 2018 ha deliberato di ritenere sussistenti in capo al Consigliere Alberto Dalmaso i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 148, comma 3, e 147-ter, comma 4, del TUF.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Carlo Castellano	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Rimini, 28 novembre 1936
Alessandra Gavirati	Amministratore Delegato	Monza, 19 aprile 1968
Jody Vender	Amministratore	Milano, 17 Settembre 1950
Luigi Sala	Amministratore	Milano, 29 maggio 1957
Alessandro Piga	Amministratore	Genova, 13 luglio 1964
Alberto Dalmaso	Amministratore Indipendente ⁽¹⁾	Cuneo, 17 agosto 1984

(1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Carlo Castellano

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Genova, ha iniziato la sua carriera professionale nel 1961 presso la Direzione Studi della Pirelli a Milano, passando successivamente all'Ufficio Studi di Mediobanca e all'Ufficio Studi Italsider a Genova. Nel 1971 viene nominato responsabile della Direzione del Personale e Organizzazione e, in seguito, direttore Programmazione e Sviluppo di Italmipianti a Genova. Nel 1974 è entrato in Ansaldo come responsabile della Direzione Pianificazione Studi e Sistemi Informativi ed è stato successivamente nominato Condirettore Generale e Responsabile Elettronica del Raggruppamento Ansaldo – IRI Finmeccanica.

Nel 1981 ha promosso e avviato la nascita della nuova divisione di "Elettronica Biomedicale" di Ansaldo, che diventa società autonoma nel 1986 con il nome di Esaote, tra i primi dieci produttori mondiali di sistemi diagnostici medicali, *leader* europeo nella produzione di ultrasuoni e riconosciuto *leader* internazionale nel settore della risonanza magnetica dedicata. Nel 1994, in qualità di Amministratore Delegato, ha promosso la privatizzazione di Esaote, attraverso un'operazione di *management buy-out* realizzata con un pool di investitori istituzionali internazionali, che nel 1996 ha portato la società alla quotazione sulla Borsa Italiana e sul mercato secondario di New York. Tra il 1994 e il 2016 ha diretto e partecipato attivamente allo sviluppo di Esaote, prima come Amministratore Delegato e poi come Presidente.

Parallelamente, ha promosso l'Associazione DIXET - Distretto Elettronica e Tecnologie Avanzate - Club d'Imprese (di cui fanno parte società operanti nei settori dell'elettronica e microelettronica, *software*, telecomunicazioni civili e militari, sicurezza, automazione e robotica ICT multimedia e Internet, biomedicale, meccanica di precisione, avionica, trasporti ed energia), la costituzione del Parco Scientifico e Tecnologico Erzelli di Genova e di Genova High Tech S.p.A.

Nel corso della propria carriera ha ricoperto numerose cariche in altre importanti istituzioni italiane e internazionali, tra le quali: l'Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE), lo *Health Committee* BIAC OCSE di Parigi, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), la Commissione Esperti in Telemedicina del Ministero della Sanità, la Commissione Progetto Sanità di Confindustria, la Commissione Ricerca e Innovazione di Confindustria.

Attualmente, tra le altre cariche, è membro del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, del Consiglio di Reggenza della Banca d'Italia, sede di Genova, dell'*Advisory Board* di Confindustria Genova, ed è stato docente in materie economiche presso l'Università Cattolica di Milano, l'Università di Torino e l'Università di Genova quale Professore Associato di Organizzazione Aziendale.

Una straordinaria carriera di manager e imprenditore nel mondo delle tecnologie medicali ha portato Carlo Castellano a ricevere prestigiose onorificenze, tra cui Cavaliere al Merito del Lavoro della Repubblica Italiana (1998), Premio Leonardo Qualità Italia (1998), premio Imprenditore dell'Anno (1999), ed è stato il primo imprenditore a essere insignito della Medaglia d'Oro al Merito della Salute Pubblica (2003). Nel 2004 ha inoltre ricevuto la laurea *ad honorem* in Ingegneria biomedica, dall'Università di Genova.

Alessandra Gavirati

Laureata in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera professionale nel 1994 presso Sopaf a Milano, inizialmente nell'area Amministrazione Finanza e Controllo, dove è stata nominata *Controller* nel 1997, per passare poi alla divisione Private Equity nel 1998.

Nel 2000 è entrata in BS Private Equity (uno dei principali operatori indipendenti di *private equity* in Italia), dove è diventata Partner nel 2002. Nel 2012 è entrata in Synergo, dove è rimasta fino alla fine del 2017, per gestire la fase di rilancio e successivo disinvestimento del portafoglio di un fondo chiuso raccolto tra investitori istituzionali esteri, con *commitment* complessivamente pari a Euro 550 milioni.

Nel corso della propria carriera ha sviluppato una non comune esperienza nella gestione attiva di investimenti in medie aziende italiane e ha direttamente gestito con successo oltre quindici operazioni di *development capital* e *management buy-out*, anche nel settore *Health & Lifecare*, tra cui Bend-It (*start-up* israeliana nei micro-cateteri per procedure interventistiche neurologiche, cardiologiche e vascolari).

Accanto alla presenza nel consiglio di amministrazione di BS Investimenti SGR e nei comitati investimento di BS Investimenti e Synergo, ha ricoperto il ruolo di consigliere in diverse MidCap italiane, quotate e non, tra cui Arena Swimwear, Ducati Motor Holding, Fiocchi Munizioni, Giovanni Bozzetto, Mediacontech, Motovario e Radici Film.

Alessandro Piga

Ha sviluppato la propria intera carriera professionale nell'ambito dell'industria delle tecnologie medicali e dei dispositivi medici, con un focus particolare sui settori, *wound care, obesity & oncology surgical care, cardiovascular e neurovascular*, inizialmente in Bristol Mayers Squibb (divisione Convatec), che ha lasciato nel 1992 per entrare in Sherwood Medical (American Home Products Corporation), dove nel 1996 ha ricoperto il ruolo di *Sales Manager Italy*. Tra il 1997 e il 2001 è entrato in Welcare Medical, ricoprendo il ruolo di *Director of Marketing & Operations*. Nel 2001 è entrato a far parte della divisione *Medical Products* di W.L. Gore & Associates, diventando, nel 2004, *Business Operations Leader Europe*. Nel 2006 entra in Johnson & Johnson Medical, dove tra il 2006 e il 2014 ha ricoperto diverse posizioni in varie divisioni del Gruppo, inizialmente quale *Managing Director Italia* e poi *Managing Director and General Manager Mediterranean Cluster* di Cordis & Biosense Webster, per diventare, nel 2013, *Managing Director and General Manager Mediterranean Cluster* di Ethicon Surgical Care e poi *Public Business Lead Italy* di tutte le divisioni di Ethicon (Surgical Care, Energy e Biosurgery). Nel 2014 ha lasciato il gruppo Johnson & Johnson Medical per entrare in St. Jude Medical, dove ha ricoperto il ruolo di *Country Manager Italia* per tutte le divisioni (Neuromodulazione, Gestione del Ritmo Cardiaco, Fibrillazione Atriale e Cardiovascolare).

Parallelamente a ruoli prettamente esecutivi, dal 2010 al 2014 è stato anche consigliere di amministrazione di Johnson & Johnson Medical S.p.A., membro del CdA della Fondazione Johnson and Johnson e membro del Comitato Esecutivo dell'associazione di settore Assobiomedicali della Federazione Assobiomedica fino al 2016.

Nel 2014, insieme ad alcuni ex colleghi, ha fondato TechWald SpA, con l'obiettivo di selezionare e investire in start-up di successo in ambito *MedTech*, prevalentemente in Italia, Regno Unito e Israele, capitalizzando così una profonda conoscenza delle dinamiche industriali e commerciali del mercato *Healthcare* e una non comune competenza nelle tecnologie medicali e relative applicazioni. Attraverso TechWald ha promosso e realizzato, insieme ad altri soci, l'investimento in Bend-It Technologies Ltd. (*start-up* israeliana nei micro-cateteri per procedure interventistiche neurologiche, cardiologiche e vascolari), di cui è consigliere di amministrazione.

Luigi Sala

Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la propria carriera professionale nel 1983 in Eni, prima e AEM, poi, nelle aree progettazione, pianificazione e controllo di gestione. Nel 1986, dopo un Diploma in Economia e Gestione d'Azienda presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, è entrato in Sopaf, dove si è occupato di strutturazione e monitoraggio degli investimenti.

Tra i pionieri del *private equity* italiano, nel 1988 ha fondato, con un altro socio, B&S Private Equity, una delle prime società di *private equity* indipendenti, che tra il 1988 e il 2004 ha gestito fondi per circa

1.0 miliardo di Euro, raccolti esclusivamente tra investitori istituzionali esteri, realizzando circa 45 operazioni tra *development capital* e *management buy-out – buy-in*.

Nel 2005 ha promosso e fondato, con altri due soci, il fondo di *private equity* Magenta, raccogliendo capitali pari a circa Euro 300 milioni, investiti in due operazioni di *management buy-out*. Nel 2009 è entrato in Charme Capital Partners, società di gestione dei fondi Charme, con sede a Milano, Londra e Madrid, che attualmente gestisce capitali per a Euro 650 milioni.

Nel corso della propria carriera ha sviluppato una straordinaria esperienza nella gestione di fondi di *private equity* e ha direttamente gestito con successo oltre venti operazioni di *development capital* e *management buy-out*, anche nel settore *Health & Lifecare*, tra cui Esaote (diagnostica per immagini), Bellco (sistemi per il *renal care*), Crest (cliniche psichiatriche e di riabilitazione psichica), Inotec (*start-up* inglese nei sistemi per il *wound healing*), Igenomix (diagnostica del DNA), Bend It (*start-up* israeliana nei micro-cateteri per procedure interventistiche neurologiche, cardiologiche e vascolari).

Accanto alle cariche di Presidente e/o Amministratore Delegato delle società di *private equity* fondate, ha ricoperto il ruolo di consigliere in diverse società, italiane e non, tra cui Bellco, Cifa, Crest, Elettro Gi.Bi., Esaote, FinRadio (Radio 24), Guala Closures, Igenomix, Inotec, Marr, Octo Telematics, Poltrona Frau.

Jody Vender

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha iniziato la propria carriera professionale presso l'ufficio studi della Borsa valori di Milano, realizzando il primo investimento nel 1976 in Mondadori (allora non quotata). Nel 1978 ha fondato Sopaf, società finanziaria che ha quotato in Borsa nel 1984, di cui è stato Amministratore Delegato fino al 2005, anno in cui è avvenuta la cessione del controllo ad altri investitori. Sopaf operava nelle aree *corporate finance*, *capital markets*, intermediazione mobiliare, *private equity* e nel settore immobiliare.

Nel corso degli oltre trent'anni di carriera di investitore, ha sviluppato una esperienza unica in Italia, gestendo e/o coordinando circa un centinaio di operazioni tra *development capital* e *management buy-out*, di cui circa il 20% realizzate all'estero in *partnership* con altri investitori.

Nel settore *Health & Lifecare* ha gestito con successo operazioni di investimento, tra cui Bieffe (ora Baxter Healthcare, *renal care*), Galenitalia (ora Alliance Healthcare Italia distribuzione, prodotti farmaceutici), Pierrel (prodotti farmaceutici), Euticals (principi attivi per l'industria farmaceutica), Gruppo Humanitas (assistenza sanitaria), Molmed (*biotech*), Biogenera (*start-up* nel *biotech*), Life Science Capital (veicolo di investimento in *start-up* nel settore biomedicale).

Accanto alle cariche ricoperte all'interno del Gruppo Sopaf, è stato consigliere di amministrazione in numerose società, quotate e non, tra cui Assiteca, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Buitoni, Camfin, CoeClerici, Decalia Asset Management SIM, GIM Generale Industrie Metallurgiche, Guber, Humanitas, Mediocredito Toscano, Mondadori, Prelios, Recordati, Retequattro, Rinaldo Piaggio, Sasib, Zanussi.

Parallelamente alla propria attività professionale, dal 1977 al 2004 è stato professore incaricato nell'area Finanza all'Università Bocconi di Milano, ricevendo il premio Bocconiano dell'anno per il 1990 e il Master in International Business honoris causa dall'Università di Trieste e Udine nel 1994. È stato inoltre fondatore e membro del Consiglio Direttivo di AIFI e promotore della nascita dell'associazione IAG – Italian Angels for Growth.

Alberto Dalmaso

Laureato in Scienze Economiche all'Università di Torino, ha iniziato la propria carriera professionale nel settore del *private banking* e *asset management* presso Ersel, ricoprendo il ruolo di Marketing & Business Development Manager sino al 2013.

Nel 2010 ha fondato, con altri soci, FAPED S.r.l., società attiva principalmente nella produzione e vendita di energia elettrica, prodotta tramite impianti fotovoltaici.

Nel 2013 ha promosso e fondato Satsipay S.p.A., società attiva nello sviluppo di *software* per pagamenti *online*, di cui è amministratore delegato. Grazie a un modello di *business* innovativo, Satsipay ha recentemente chiuso un importante *round* di finanziamento tra investitori istituzionali e ha ricevuto importanti riconoscimenti nel mondo delle *start-up* innovative, tra cui: finalista tra le *start-up* del Premio Ernst & Young imprenditore dell'anno 2016, vincitrice del Premio Nazionale per l'Innovazione nei Servizi Confcommercio 2017, vincitrice del premio Smart Money StartupItalia! 2017 e prima *start-up* italiana ad entrare nella classifica Fintech100 a cura di H2Ventures e KPMG.

Alberto Dalmasso è inoltre tra gli autori del volume "La consulenza finanziaria" edito dal IISole24ore.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 15.2 dello Statuto.

Ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti le seguenti materie sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre al voto dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;
- le proposte di utilizzo delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato;
- la definizione dei termini e condizioni di deposito e/o investimento delle somme depositata sul Conto Vincolato e/o eventuali modifiche a detti termini e condizioni

In data 28 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire all'Amministratore Alessandra Gavirati la carica di Amministratore Delegato, conferendo alla medesima i seguenti poteri, da esercitarsi a firma singola: (i) curare il regolare andamento della gestione sociale, tenere e formare la relativa corrispondenza; (ii) aprire e chiudere in nome della Società, conti correnti con istituti di credito a ciò autorizzati e uffici postali, dare istruzioni dare istruzioni circa le modalità di funzionamento dei relativi conti corrente e stipularne i relativi contratti; (iii) disporre dei crediti, depositare e ritirare somme, valori e titoli, emettere assegni sui conti correnti della Società di importo non superiore, in linea capitale, a Euro 20.000 (ventimila/00), per singola operazione ovvero per operazioni tra loro connesse o collegate, nei limiti comunque delle disponibilità esistenti; (iv) stipulare contratti inerenti all'attività sociale, purché non con parti correlate, ed effettuare acquisti e spese, per importi non superiori ad Euro 20.000 (ventimila/00) per singola operazione, ovvero per operazioni tra loro connesse o collegate; (v) negoziare, definire e sottoscrivere accordi di riservatezza aventi ad oggetto lo scambio di informazioni connesse alla ricerca e all'analisi di opportunità di acquisizione di altre imprese. Il tutto ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione con riguardo alle di cui all'articolo 18.5 dello Statuto.

Cariche ricoperte dagli Amministratori

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del

Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
Carlo Castellano	Genova High Tech S.p.A.	Amministratore Socio (11,6%)	In carica In essere
	Esaote S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione Socio (1,8%)	Cessata In essere
	Egadi cosmesi naturale S.r.l. <i>start-up</i> innovativa	Presidente del Consiglio di Amministrazione Socio (70%)	Cessata In essere
Alessandra Gavirati	Synergo SGR S.p.A.	Membro del Comitato Investimenti	In carica
	Heel 11 Ltd.	Consigliere Socio (100%)	In carica In essere
	Fiocchi Munizioni S.p.A.	Consigliere	In carica
	Giovanni Bozzetto	Consigliere	Cessata
	Mediacontech S.p.A.	Consigliere Membro del comitato remunerazioni Membro del comitato controllo rischi	Cessata
	Motovario S.p.A.	Consigliere	Cessata
	IP Cleaning S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Ducati Motor Holding S.p.A.	Consigliere	Cassata
	CastFutura S.p.A.	Consigliere	Cessata
	BS Investimenti SGR S.p.A.	Consigliere	Cessata
	BS Private Equity S.r.l.	Socio (9,2%)	In essere
	TWH 17 BEN S.r.l.	Socio (15%)	In essere
	SynManagers Società Semplice	Socio (5%)	In essere
Albert Chim Società	Socio (11,26%)	In essere	

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	Semplice (già Albert Chim S.r.l.)		
	Supercarbon S.r.l.	Socio (100%)	Non in essere
	Tavolara ltd	Socio (100%)	Non in essere
	SPE Servizi di Private Equity S.r.l.	Socio (6,91%)	Non in essere
Jody Vender	Guber S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Assiteca S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Decalia Asset Management SIM S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Coeclerici S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Jove Invest S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione Socio (100%)	In carica In essere
	Prelios S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Humanitas S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	Cessata
Luigi Sala	Holdingsbi S.p.A.	Consigliere	In carica
	Ire Holding S.r.l.	Consigliere	In carica
	Innovation Real Estate S.p.A.	Consigliere	In carica
	FCC S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Charme Capital Partners SGR S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Charme Capital Partners Ltd.	Consigliere	In carica
	Wake One Ltd.	Presidente del Consiglio di	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
		Amministrazione Socio (100%)	In essere
	Igenomix Sl.	Consigliere	In carica
	Inotec AMD Ltd.	Consigliere	In carica
	Fiocchi Munizioni S.p.A.	Consigliere	In carica
	Crest S.r.l.	Consigliere	Cessata
	Decalia Sim S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Belco S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Octo Telematics S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Poltrona Frau S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Octobi S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Wake S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata
	Yamanote S.r.l.	Socio (100%)	In essere
Alessandro Piga	Johnson & Johnson Medical S.p.A.	Amministratore Delegato	Cessata
	TechWald S.p.A.	Amministratore Delegato	In carica
	TechWald Holding S.p.A.	Amministratore Delegato	In carica
	Picubo & Cc SS	Consigliere Socio (40%)	In carica In essere
	TWH 17Ben Srl	Amministratore Unico	In carica
Alberto Dalmasso	Satsipay S.p.A.	Amministratore Delegato Socio (13,5% del capitale sociale e 24,56% dei diritti di voto)	In carica In essere
	Satsipay Limited	Consigliere	In carica
	Agri Faped	Socio (20%)	In essere

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	FAPED S.r.l.	Socio (20%)	In essere

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione **(i)** ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; **(ii)** è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; **(iii)** è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

10.1.2. Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto, alla Data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale si compone di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società, e, a seguito delle dimissioni rassegnate dai due membri del Collegio Sindacale, successivamente integrato con delibera assembleare del 2 febbraio 2018, e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Data e luogo di nascita
Fioranna Negri	Presidente del Collegio Sindacale	Acqui Terme, 28 maggio 1958
Fabrizio Redaelli	Sindaco Effettivo	Milano, 29 gennaio 1960
David Reali	Sindaco Effettivo	Forlì, 21 gennaio 1966
Giovanni Faraone	Sindaco Supplente	Gallipoli, 11 giugno 1968
Edoardo Vallazza	Sindaco Supplente	Bussolengo, 8 marzo 1968

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei componenti il Collegio Sindacale, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Fioranna Negri

Fioranna Negri ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino, è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili. L'esperienza maturata in quasi 35 anni di attività professionale, si è sviluppata nell'ambito di diverse tipologie di aziende operanti nei settori del commercio, industria, editoria, turismo, terziario, nonché del settore finanziario e, tra queste, anche società quotate alla Borsa di Milano MTA e all'AIM di Milano e di tutte le attività professionali che hanno attinenza con la revisione contabile, le attività di *assurance* e *advisory*, nonché le attività professionali richieste al collegio sindacale dalla normativa e dai regolamenti vigenti per le Società quotate.

Fabrizio Redaelli

Fabrizio Redaelli ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano. È iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e dal 1999 è iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Attivo inizialmente nel mondo della finanza d'azienda, prima come responsabile dell'attività di "M&A" in Sviluppo – FINARTE S.p.A. e poi come fondatore e Amministratore Delegato di E.Capital Partners S.p.A. (poi "Mittel Corporate Finance S.p.A.", di Mittel S.p.A.). E.Capital Partners S.p.A. è stata una società indipendente attiva nell'*Advisory* di Corporate Finance, Private Equity e Real Estate, operante nella gestione di fondi immobiliari tramite "Castello immobiliare SGR S.p.A.". È stato inoltre Consigliere di Amministrazione di ECPI S.r.l., società di Ethical Investment Advisory (Ethical Indexes, SRI, ESG, Ethical Rating) sino alla cessione nel 2008.

David Reali

David Reali ha conseguito nel 1988 la laurea in Economia e Commercio pieni voti *magna cum laude* presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano. Dal 1989 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e dal 1995 all'Albo dei Revisori Contabili. David Reali è inoltre iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per materie fiscali, contabili e di bilancio. David Reali è socio dello Studio "Chiaravalli, Reali e Associati – Commercialisti" con sede in Milano, Via San Primo 4. Specializzato in materie contabili, fiscali e di bilancio, ha pubblicato in passato diversi articoli in materia fiscale collaborando, tra le altre, con la Rivista "Il Fisco" e la Rivista dei Dottori Commercialisti. È consulente di varie società industriali, commerciali e finanziarie; ricopre ed ha ricoperto incarichi di sindaco effettivo in diverse società, tra le quali banche, società quotate, di rilevanti dimensioni e SPAAC (si segnalano Made in Italy 1 S.p.A.; Greenitaly1 S.p.A.; Italian Wine Brands S.p.A.). Segue correntemente operazioni di finanza straordinaria (trasformazioni, fusioni e scissioni societarie; conferimenti e cessioni di azienda).

Giovanni Faraone

Giovanni Faraone ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e al Registro dei Revisori Contabili. Dal febbraio 2005 è *partner* dello Studio Redaelli & Associati in Milano, operante nel settore della consulenza economico-finanziaria e fiscale a società anche di grandi

dimensioni. Dall'ottobre 2001 al gennaio 2005 ha collaborato con Mythos S.p.A. – Società di consulenza Aziendale, Giuridica e Tributaria – per la realizzazione di operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione societaria, costituzioni di società, conferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni, redazione di bilanci d'esercizio e situazioni contabili infra-annuali. Dall'anno 2010 membro è della Commissione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano per le *Normative a Tutela dei Patrimoni*, nonché della Commissione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano per il *Diritto Commerciale e Societario*. Svolge inoltre l'attività di Consulente Tecnico di Parte in procedimenti e/o contenziosi avanti il Tribunale di Milano.

Edoardo Vallazza

Edoardo Vallazza ha conseguito la laurea nel 1993 in Economia e Commercio. È Dottore commercialista iscritto all'Ordine di Verona ed al Registro dei Revisori Legali. Ha iniziato l'attività di revisore contabile nel 1995 sviluppando un percorso di carriera fino alla nomina a *partner* di BDO Italia S.p.A.. Ha svolto incarichi sia ambito di imprese industriali (anche quotate in borsa) con interessi internazionali e nell'ambito finanziario. Ha svolto inoltre l'attività professionale coordinando *team* completi per i lavori di verifica riferibili alla società di revisione sia in ambito di progetti di collocamento azioni sul Mercato Alternativo del Capitale (AIM) sia di operazioni di acquisto e/o vendita di complessi comparti industriali, oltre a supportare l'attività dei valutatori nelle attività legate sia alla determinazione del capitale economico di aziende che alla stesura di *fairness opinion* sia a favore di banche d'affari che per fondi di *private equity*. È sindaco effettivo di alcune società italiane controllate di quotate estere.

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
Fioranna Negri	BDO Italia S.p.A.	Socio (2,5%)	In essere
	I.S.M.GEO. S.r.l.	Vice Presidente del Consiglio di amministrazione	In carica
		Socio (15%)	In essere
	Negri S.a.S.	Socio Accomandante	In carica
		Socio (3,33%)	In essere
	Fincantieri S.p.A.	Membro del Collegio Sindacale	In carica
PKF Italia S.p.A.	Vice Presidente	Cessata	
	Socio (18,17%)	Non in essere	
IFIREVI S.r.l.	Presidente del Consiglio di		

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
		Amministrazione	Cessata
	Negri S.r.l.	Amministratore Delegato	Cessata
Fabrizio Redaelli	Tod's S.p.A.	Sindaco	In carica
	Eagle Pictures S.p.A.	Consigliere	In carica
	Kedrion S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Kedrion Group S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	The Walt Disney Company Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo Presidente dell'OdV	In carica In carica
	Vetriere Riunite S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Finanziaria del Vetro S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Fomas HOP S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Caleffi S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Pressco S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Cristina S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Iseo Serrature S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Spring S.p.A.	Sindaco Unico	In carica
	IBF S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Dolciaria Val D'Enza S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Forno della Rotonda S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Style Capital SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Capital DEV S.p.A.	Consigliere	In carica
	Banca Consulia S.p.A.	Consigliere	In carica
	Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A.	Consigliere	In carica
Prima TV S.p.A.	Consigliere	In carica	
Siat S.p.A.	Consigliere	In carica	

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Axitea S.p.A.	Consigliere	In carica
	Jeckerson S.p.A.	Consigliere	In carica
	Resitape S.r.l.	Consigliere	In carica
	Carem S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	Dueci S.r.l.	Consigliere	In carica
	Gibi Bernucci Holding S.r.l.	Consigliere	In carica
	GB Bernucci S.r.l.	Consigliere	In carica
	Voleo Foods Italy Bidco S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Cervohill S.p.A.	Consigliere	In carica
	Redaelli S.r.l.	Socio (16,67%)	In essere
	ICON S.r.l.	Amministratore Unico Socio (95%)	In carica In essere
	ALE 98 S.r.l.	Consigliere Socio (1%)	In carica In essere
	Madison Capital S.r.l.	Socio (2,5%)	In essere
	DONE S.r.l.	Socio (1,13%)	In essere
	2R Corporate Finance S.r.l.	Consigliere Socio (10%)	In carica In essere
	ABC S.r.l.	Consigliere Socio (0,4%)	Cessata In essere
	International Media Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Damiani S.p.A.	Consigliere	Cessata
	S.S.B.T. S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Radaelli & Associati (Associazione professionale)	Associato (95%)	In essere
	Italian Hospitality Collection S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Quadras S.r.l. in liquidazione	Consigliere	Cessata
	RBI S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Gruppo Fabbri Vignola	Sindaco Effettivo	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	S.p.A.		
David Reali	3CIME S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Agrifarma S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Angelica S.r.l.	Sindaco Unico	Cessata
	Argos Sodontic Italia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Banca della Nuova Terra S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Bracchi S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Coin S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Coin Franchising S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Conductix-Wampfler S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	COSI Concept of Style Italy S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Cristallo S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Emisys Capital SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	FAS Funi ed Attrezzature per il Sollevamento S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	FAST Financial Administration Solutions & Technologies S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Fineurop Partecipazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Fineurop Sodontic S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Gruppo COIN S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Sesa S.p.A. (già Made in Italy 1 S.p.A.)	Sindaco Effettivo	Cessata
	Marcolin S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Marmolada S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Mec Delachaux S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Misia S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Nidec-Asi S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Oviesse S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Oviesse Franchising S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Primat S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	UPIM S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	YOOX S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Giordano Vini S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Italian Wine Brands S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Zephyro S.p.A. (già Greenitaly 1 S.p.A.)	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Servicedent S.r.l.	Sindaco Unico	Cessata
	Elledent S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Implanta S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Business Integration Partners S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Minetti S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	CEME S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	DVLBBDO S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Pirelli & C. S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	MB Facta S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Jove Invest S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Zorro S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Gruppo Zaffiro S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	IPO Challenger 1 S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Thelios S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Ricerche e Studi S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Sprintitaly S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
Giovanni Faraone	Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A.	Sindaco	In carica
	Eagle Pictures S.p.A.	Sindaco	In carica
	Prima TV	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Delta Sigma Investments S.p.A.	Sindaco	In carica
	GiBi Bernucci Immobiliare S.r.l.	Sindaco Unico	In carica
	Gestinform S.p.A.	Sindaco	In carica
	I.L.S. S.p.A.	Sindaco	Cessata
	Europa Network S.r.l.	Sindaco	In carica
	Cervohill S.p.A.	Sindaco	In carica
	Opera C.P. S.p.A. in liquidazione	Sindaco	In carica
	Egeria E.G. S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	MG Europe S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	Forno della Rotonda S.p.A.	Sindaco	In carica
	Garioni Naval S.p.A.	Sindaco	Cessata
	Pinco Pallino S.p.A.	Sindaco	Cessata
	Imperium S.p.A.	Sindaco	Cessata
	Quinta Communications S.r.l.	Sindaco	Cessata
	A.M.F. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	D.S.E. S.r.l.	Sindaco	Cessata
	Opera Investimenti S.p.A.	Sindaco	Cessata
	Permasteelisa Interiors S.r.l.	Sindaco	Cessata
	Redaelli S.r.l.	Sindaco	Cessata
	Radaelli & Associati	Associato (5%)	In essere

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	(Associazione professionale)		
Edoardo Vallazza	SDG Consulting Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Alten Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Positech S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Dovaro S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	GI.BI.GI S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Dea S.r.l.	Amministratore Unico Socio (50%)	In carica In essere
	Defranceschi S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessato
	Pkf Italia S.p.A.	Socio (5%)	Non in essere
	Bdo Italia S.p.A.	Socio (2,5%)	In essere

* * *

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Fatto salvo quanto di seguito precisato, per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale **(i)** ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; **(ii)** è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; **(iii)** è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

Si segnala che il Sindaco Supplente dott. Giovanni Faraone è attualmente convenuto nel giudizio civile di responsabilità per la carica di sindaco ricoperta nella società Garioni Naval S.p.A. dal novembre 2013 al febbraio 2015 promosso dal curatore fallimentare nell'ambito del fallimento della medesima Garioni Naval S.p.A.

10.1.3. Alti Dirigenti

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

10.1.4. Soci Fondatori

L'Emittente è stata costituita da Carlo Castellano, Alessandra Gavirati, Jove Invest, Yamanote e Techwald, in forma di società per azioni con la denominazione di "Life Care Capital S.p.A." e in forma abbreviata "LCC S.p.A.", con capitale sociale di Euro 50.000,00 con atto a rogito del Notaio dott. Filippo Zabban, repertorio n. 70706, raccolta n. 13430.

10.2. Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti

10.2.1. Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile escludere che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione deterrà partecipazioni azionarie nel capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Alcuni dei membri del Consiglio di Amministrazione di Life Care Capital svolgono attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta nell'Emittente o rivestono cariche sociali in altre società, anche nel settore di riferimento di LCC; essi sono pertanto portatori di interessi inerenti a dette attività/cariche non connessi a Life Care Capital e potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla ricerca e selezione della *Target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso delle proprie attività professionali o nel contesto delle cariche ricoperte, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da essi svolte o alle ulteriori cariche da essi ricoperte. Gli stessi Consiglieri potrebbero pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei Consiglieri ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività (di cui sopra) a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a LCC..

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo **(i)** non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e **(ii)** le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 27 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *Target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Si segnala che, in data 23 febbraio 2018, Jove Invest e Yamanote hanno concesso all'Amministratore Delegato Alessandra Gavirati un diritto di acquisto relativo a complessive n. 10.000 Azioni Speciali che saranno dalle stesse detenute nella Società (ciascuna per n. 5.000 Azioni Speciali), che potrà essere esercitato dall'Amministratore Delegato al prezzo di Euro 10 per Azione Speciale, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e subordinatamente alla realizzazione della medesima.

Si segnala, altresì, che i componenti del *Scientific Advisory Board* riceveranno, alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e subordinatamente alla medesima, quale compenso per le attività svolte in favore della Società, n. 250.000 Warrant della Società, come previsto dal Regolamento Warrant ripartiti tra i medesimi in parti uguali come da delibera del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, nella misura di n. 50.000 Warrant per ciascun componente dello stesso.

10.2.2. *Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale*

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Collegio Sindacale.

10.2.3. *Conflitti di interessi dei principali dirigenti*

Non applicabile.

10.2.4. *Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati*

Fatto salvo quanto di seguito descritto, alla Data del Documento di Ammissione la Società non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori dell'Emittente a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati.

10.2.5. *Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti*

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

Per informazioni in merito all'accordo di *lock-up* dei Promotori si rinvia alla Sezione Seconda, Paragrafo 5.3. del Documento di Ammissione.

11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020.

11.2. Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione né dai membri del Collegio Sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

11.3. Recepimento delle norme in materia di governo societario

L'Emittente, in quanto società che richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuto a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate sui mercati regolamentati.

Si segnala tuttavia che la Società ha previsto nel proprio Statuto l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione, di almeno n. 1 amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Inoltre, con delibera del 2 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, con efficacia dalla data di presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società medesima:

- (i) la procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e gli obblighi di comunicazione;
- (ii) l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- (iii) la procedura per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- (iv) la procedura di *internal dealing*; nonché

con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia

- (v) la procedura per le operazioni poste in essere con parti correlate (con riferimento alla quale si rinvia al successivo Capitolo 14 del Documento di Ammissione); e
- (vi) la procedura che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della *Target* e l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

12. DIPENDENTI

12.1. Dipendenti

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

12.2. Partecipazioni azionarie e *stock option* dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile escludere che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione deterrà, a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e nel corso della vita dell'Emittente, partecipazioni azionarie nel capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option*.

Per informazioni in merito alla compagine sociale della Società, si rinvia a quanto indicato alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del presente Documento di Ammissione.

12.3. Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale della Società.

13. PRINCIPALI AZIONISTI

13.1. Principali azionisti dell'Emittente

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale di Life Care Capital alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione in caso di collocamento del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta pari n. 15.000.000 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 150.000.000,00, con conseguente emissione e sottoscrizione di n. 300.000 Azioni Speciali per un controvalore di Euro 3.000.000,00.

Azionista	Azioni Ordinarie alla Data del Documento di Ammissione(*)	%	Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni	%	Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni	%
Carlo Castellano	40.002	13,33%	0	0	40.002	13,33%
Alessandra Gavirati	49.998	16,67%	0	0	49.998	16,67%
Jove Invest S.r.l.	80.000	26,67%	0	0	80.000	26,67%
Yamanote S.r.l.	80.000	26,67%	0	0	80.000	26,67%
Techwald S.p.A.	50.000	16,67%	0	0	50.000	16,67%
Mercato	0	0%	15.000.000	100%	0	0%
TOTALE	300.000	100%	15.000.000	100%	300.000	100%

(*) Si segnala che l'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori è stato interamente liberato in data 19 febbraio 2018, e che, in data 21 febbraio 2018, Techwald, Jove Invest e Yamanote hanno sottoscritto un contratto di compravendita mediante il quale Techwald ha acquistato da Jove Invest e Yamanote complessive n. 20.000 azioni emesse nell'ambito dell'Aumento medesimo (n. 10.000 azioni per ciascuno).

Si segnala che, in data 23 febbraio 2018, Jove Invest e Yamanote hanno concesso all'Amministratore Delegato Alessandra Gavirati un diritto di acquisto relativo a complessive n. 10.000 Azioni Speciali che saranno dalle stesse detenute nella Società (ciascuna per n. 5.000 Azioni Speciali), che potrà essere esercitato dall'Amministratore Delegato al prezzo di Euro 10,00 per Azione Speciale, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e subordinatamente alla realizzazione della

medesima.

13.2. Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale di Life Care Capital è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

13.3. Soggetto controllante l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione nessun soggetto controlla l'Emittente; alla stessa data l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 300.000 suddiviso in n. 300.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto dai Promotori (in particolare (i) Carlo Castellano detiene n. 40.002 azioni ordinarie, (ii) Alessandra Gavirati detiene n. 49.998 azioni ordinarie, (iii) Jove Invest detiene n. 80.000 azioni ordinarie, (iv) Yamanote detiene n. 80.000 azioni ordinarie e (v) Techwald detiene n. 50.000 Azioni Ordinarie).

13.4. Patti Parasociali

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha in essere rapporti con parti correlate.

15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI LIFE CARE CAPITAL

15.1. Capitale sociale

15.1.1. Capitale sociale sottoscritto e versato

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 300.000,00 suddiviso in n. 300.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

15.1.2. Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale sociale. Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali e dei Warrant si rinvia, rispettivamente, ai successivi Paragrafi 15.2.3, e alla Sezione Seconda, Paragrafo 4.2 del Documento di Ammissione.

15.1.3. Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

15.1.4. Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di seguito indicato, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

In data 2 febbraio 2018, l'Assemblea ha, tra l'altro, deliberato:

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 2.950.000,00, inclusivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 250.000 nuove Azioni senza indicazione del valore nominale, con parità contabile implicita di Euro 1 (uno) cadauna, e pertanto per massimi nominali Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Dette azioni saranno, al momento dell'emissione, munite di tutte le caratteristiche delle azioni ordinarie, e si convertiranno in un corrispondente numero di Azioni Speciali, al pari delle n. 50.000 azioni già in circolazione, alla Data di Avvio delle Negoziazioni;
2. di aumentare il capitale sociale a pagamento per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 150.000.000,00, mediante emissione di massime n. 15.000.000 azioni ordinarie. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione Ordinaria (con assegnazione di n. 2 Warrant ogni n. 10 azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e diritto di assegnazione di n. 3 Warrant ogni n. 10 azioni ordinarie, alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e subordinatamente alla medesima) è di Euro 10,00, inclusivo di sovrapprezzo, da versare contestualmente alla sottoscrizione, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 9,00 a sovrapprezzo. L'aumento, avviene inoltre con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., a servizio dell'Offerta;
3. di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 195.145,00 da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 7.750.000 "Warrant Life Care

Capital S.p.A.", sulla base del Rapporto di Esercizio (quale definito dal Regolamento Warrant) mediante emissione di massime n. 1.951.450 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 0,10, mediante imputazione a parità contabile implicita, da emettersi entro il 5° (quinto) anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

L'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori di cui al precedente punto *sub* 1 è stato integralmente liberato in data 19 febbraio 2018. Si segnala infine che, in data 21 febbraio 2018, a seguito della sottoscrizione integrale dell'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori, Techwald, Jove Invest e Yamanote hanno sottoscritto un contratto di compravendita mediante il quale Techwald ha acquistato da Jove Invest e Yamanote complessive n. 20.000 azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori (n. 10.000 azioni per ciascuno).

15.1.5. Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non fa parte di alcun gruppo.

15.1.6. Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione

La Società è stata costituita in data 21 novembre 2017, con capitale sociale pari ad Euro 50.000,00 suddiviso in n. 50.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è, pari a Euro 300.000,00 suddiviso in n. 300.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Per informazioni in merito alle delibere dell'Assemblea del 2 febbraio 2018 aventi ad oggetto gli aumenti di capitale si rinvia al precedente Paragrafo 15.1.4 del Documento di Ammissione.

In caso di sottoscrizione del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta (pari a n. 15.000.000 Azioni Ordinarie) il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, sarà pari ad Euro 15.300.000,00 suddiviso in n. 15.000.000 Azioni Ordinarie e in n. 300.000 Azioni Speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale.

15.2. Atto costitutivo e Statuto Sociale

La Società è stata costituita in data 21 novembre 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "Life Care Capital S.p.A." e in forma abbreviata "LCC S.p.A.", capitale sociale di Euro 50.000, con atto a rogito del Notaio dott. Filippo Zabban, repertorio n. 70706, raccolta n. 13430.

In data 2 febbraio 2018, l'Assemblea ha approvato un nuovo Statuto, successivamente modificato da parte dell'Assemblea del 21 febbraio 2018 al fine di adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia. Si segnala che lo Statuto è disponibile sul sito internet della Società www.lifecarecapital.com, cui si rinvia per maggiori informazioni in merito alla previsioni statutarie.

15.2.1. Oggetto sociale e scopi dell'Emittente

L'oggetto sociale della Società è stabilito dall'articolo 3 dello Statuto, che dispone quanto segue.

“La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la “Quotazione” e l’“AIM Italia”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’“Operazione Rilevante”), nonché la realizzazione dell’Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l’altro acquisire partecipazioni, nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti, ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.”.

15.2.2. Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile. Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto Sociale riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull’AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società, disponibile sul sito internet www.lifecarecapital.com, e alla normativa applicabile.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 7 (sette) consiglieri, di cui almeno n. 1 Amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 esercizi, stabilito all’atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. Il domicilio degli amministratori per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato e può essere eletto anche presso la sede della Società.

Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente il quale esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto e può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo

alla Società.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato). In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente (ove nominato), con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: **(a)** siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; **(b)** che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; **(c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; **(d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza effettiva dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario eletto dal Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti le seguenti materie sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre al voto dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;
- le proposte di utilizzo delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato;
- la definizione dei termini e condizioni di deposito e/o investimento delle somme depositata sul Conto Vincolato e/o eventuali modifiche a detti termini e condizioni.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per le ipotesi previste dal medesimo Statuto.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dallo Statuto, e fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto sopra richiamato, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: **(a)** la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; **(b)** l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; **(c)** la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; **(d)** l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; **(e)** il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio

di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni – ad eccezione di quanto previsto per le materie di cui all'art. 18.5 – a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Per informazioni in merito alle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione si veda il Paragrafo 10.1.1 del Documento di Ammissione.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti. Il domicilio dei Sindaci per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato e può essere eletto anche presso la sede della Società.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: **(a)** il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; **(b)** tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

15.2.3. Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a)** sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 4 dello Statuto, e in ogni caso per un periodo massimo di 5 anni, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o

diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi; sono fatti salvi i trasferimenti: (i) tra titolari di Azioni Speciali, (ii) effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi e/o (iii) i trasferimenti per successione *mortis causa*;

- (b) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto, del diritto di presentare in Assemblea ordinaria proposte circa la nomina dei componenti degli organi sociali della Società, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatte in ogni caso salve le competenze previste dalla legge e/o dal presente Statuto per l'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia dello Statuto e fino al termine del 60° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 Azioni Ordinarie:
 - (i) nella misura del 20% del loro ammontare nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 per Azione Ordinaria;
 - (B) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro il termine indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 per Azione Ordinaria;
 - (C) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro il termine indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 per Azione Ordinaria;
 - (D) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro il termine indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 14,00 per Azione Ordinaria; e

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), i valori di Euro 11,00, Euro 12,00,

Euro 13,00 ed Euro 14,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il “*coefficiente K*” comunicato da Borsa Italiana.

In caso di distribuzione di dividendi straordinari tramite distribuzione di riserve disponibili e della conseguente diminuzione del valore del patrimonio netto per Azione Ordinaria della Società, i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00, di Euro 13,00 e di Euro 14,00 di cui al punto (ii) si intendono ridotti in misura proporzionale a tale diminuzione; i valori così aggiornati sono accertati a cura del Consiglio di Amministrazione.

- (iii) nella misura del 100% del loro ammontare – nel caso in cui si verificano tutte e tre le seguenti circostanze: (X) prima della data di efficacia dell’Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa; (Y) l’Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali presenti una proposta di nomina assunta ai sensi degli articoli 6.4 (b) e 12 dello Statuto e (Z) l’Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

Decorsi 60 mesi dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale.

Resta inteso che: (i) gli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B), (C) e (D) potranno verificarsi anche cumulativamente.

Per informazioni in merito all’Assemblea Speciale si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

15.2.4. Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni

Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell’Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all’estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’articolo 2437, secondo comma, del codice civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine;
- l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto segue (come previsto dall'articolo 8.3 dello Statuto).

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nel caso in cui il recesso sia esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante (incluso il caso di esercizio del Diritto di Recesso nel contesto dell'Operazione Rilevante), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

15.2.5. Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto Sociale contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, nonché dell'Assemblea Speciale.

Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARI

Convocazioni

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore e Milano Finanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Diritto di intervento e voto

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Presidenza dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e

presente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Competenze e maggioranze

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: **(i)** a compiere l'Operazione Rilevante, anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o in operazioni di conferimento, salvo il caso in cui sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; **(ii)** fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato; e **(iii)** fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi e/o dei rendimenti (ove positivi) che matureranno sul Conto Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Salvo quanto previsto dallo Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

La deliberazione dell'Assemblea che approvi l'Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** che il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile richieda il rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle Azioni Ordinarie. Resta quindi inteso che ove il Diritto di Recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e/o dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società debba rimborsare o annullare un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, le condizioni risolutive non si considereranno avverate.

Lo Statuto prevede specifiche ipotesi per cui è richiesto il *quorum* rafforzato dall'Assemblea straordinaria (voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 del capitale sociale con diritto di voto).

ASSEMBLEA SPECIALE

Competenze e maggioranze e convocazioni

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea Speciale delibera in merito:

- (i) ai candidati da presentare all'Assemblea ordinaria per la nomina dei componenti degli organi sociali;
- (ii) alle proposte che comportino una modifica o un pregiudizio ai diritti dei titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche agli articoli 12 (Assemblea Speciale), 6.3, 6.4 (Azioni Speciali) e 26 (Dividendi) dello Statuto, nonché, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, alle

deliberazioni relative alla distribuzione ai soci degli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea e/o delle riserve disponibili ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto;

(iii) alle altre materie previste dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.

Qualsiasi deliberazione dell'Assemblea Speciale deve essere adottata nell'ambito di un'apposita riunione dell'Assemblea Speciale e sarà validamente assunta, in qualsiasi convocazione, con le maggioranze previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea Speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione **(a)** per le deliberazioni di cui al precedente punto *sub* (ii) dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione e della maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e **(b)** per tutte le altre deliberazioni di cui sopra, dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

15.2.6. Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente

Lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire una modifica del controllo sull'Emittente.

15.2.7. Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti

Lo Statuto dell'Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti AIM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti AIM.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

15.2.8. Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

16. CONTRATTI RILEVANTI

16.1. Contratti rilevanti

La Società, dalla data di costituzione alla Data del Documento di Ammissione, fatta eccezione per quanto di seguito descritto, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

La Società, provvederà all'apertura di uno o più Conto/i Vincolato/i nel/i quale/i sarà depositato e/o impiegato complessivamente il 100% dei proventi derivanti dall'Offerta (le c.d. Somme Vincolate). Resta fermo che la Società potrà trasferire, in tutto o in parte, le Somme Vincolate depositate e/o impiegate in uno o più Conto/i Vincolato/i, su uno, o più, altri conti vincolati che prevedano termini e condizioni di vincolo e svincolo delle Somme Vincolate sostanzialmente in linea con quelle del/i Conto/i Vincolato/i originario/i e/o in uno o più strumenti finanziari e/o assicurativi a capitale garantito.

Si ricorda che, ai sensi dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: **(i)** ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il Diritto di Recesso (secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto); **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché **(b)** in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

Il 100% degli interessi e/o, in generale, dei rendimenti (ove positivi) di volta in volta maturati sulle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato potrà essere utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società.

Per informazioni in merito ai rapporti con parti correlate si rinvia al precedente Capitolo 14 del Documento di Ammissione.

17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17.1. Relazioni e pareri di esperti

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuiti a esperti.

17.2. Informazioni provenienti da terzi

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza dell'Emittente medesimo anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli.

18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

SEZIONE SECONDA

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1. Persone responsabili

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

2. FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all'Emittente nonché al settore in cui l'Emittente opera ed alla ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, si rinvia Sezione Prima, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1. Dichiarazione relativa al capitale circolante

Gli amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie e approfondite indagini, sulla scorta della definizione di capitale circolante – quale mezzo mediante il quale la Società ottiene le risorse necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza – contenuta nelle Raccomandazioni “*ESMA update of the CESR recommendations. The consistent implementation of the Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive*” del 20 marzo 2013 (già Raccomandazione del CESR 05-054b del 10 febbraio 2005), ritengono che il capitale circolante a disposizione della Società sia sufficiente per le esigenze attuali, intendendosi per tali quelle relative ad almeno 24 mesi a decorrere dalla data di ammissione dei suoi strumenti finanziari.

3.2. Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi

La Società al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l’Operazione Rilevante, intende procedere ad un’operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

L’Offerta è rivolta a: **(i)** investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America) e **(ii)** investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

L’Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno Euro 100.000 per ciascun investitore.

Il ricavato stimato derivante dall’Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 150.000.000,00 in caso di sottoscrizione del numero massimo 15.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta.

Il 100% del ricavato stimato derivante dall’Offerta sarà depositato e/o impiegato sul/i Conto/i Vincolato/i e/o in uno o più strumenti finanziari e/o assicurativi a capitale garantito.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dalla Società **(a)** previa autorizzazione dell’Assemblea, esclusivamente: **(i)** ai fini della realizzazione dell’Operazione Rilevante; **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall’articolo 8 dello Statuto; **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; **(b)** nonché in ogni altro caso deliberato dall’Assemblea. Si precisa che il 100% degli interessi e/o in generale dei rendimenti (ove positivi) di volta in volta maturati sulle Somme Vincolate potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società.

Nello svolgimento dell’attività di ricerca e selezione di una *Target* oggetto del potenziale investimento, la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili.

A seguito dell’approvazione dell’Operazione Rilevante, da parte dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre dell’intera liquidità depositata e/o impiegata nel Conto Vincolato (al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai fini della restituzione ai soci che esercitino il Diritto di Recesso), del capitale circolante della *Target* acquisita e della possibilità, ove necessario e opportuno, di fare ricorso ad eventuale leva.

Si segnala che in caso di sottoscrizione del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta,

pari a n. 15.000.000, la Società avrà disponibilità lorde pari a circa Euro 153.000.000,00, derivanti per Euro 150.000.000,00 dall'Offerta sul mercato e per Euro 3.000.000,00 dalla sottoscrizione da parte dei Promotori dell'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori. Si stima che i costi sostenuti dall'Emittente riconducibili al processo di quotazione ammonteranno a circa Euro 2,1 milioni.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1. Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia ed oggetto dell'Offerta sono le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente.

4.1.1. Descrizione delle Azioni Ordinarie

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie della Società.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta è di massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivengono dall'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 2 febbraio 2018.

Le Azioni Ordinarie hanno il codice ISIN IT0005323560.

4.1.2. Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse ai sensi della legislazione italiana.

4.1.3. Caratteristiche delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie della Società sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.1.4. Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro.

4.1.5. Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili, aventi godimento regolare e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci previa

approvazione dell'Assemblea Speciale.

4.1.6. *Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse*

Le Azioni Ordinarie sono state emesse sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea del 2 febbraio 2018.

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.4 e 15.1.6 del Documento di Ammissione.

4.1.7. *Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie*

Dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie saranno messe a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.1.8. *Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie*

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione. Per informazioni in merito agli impegni di *lock-up* dei Promotori si rinvia al successivo Paragrafo 5.3 del Documento di Ammissione.

Le Azioni Ordinarie saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

4.1.9. *Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie*

Poiché la Società non è una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani non trovano applicazione le disposizioni previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui in particolare il Regolamento 11971, con specifico riferimento alle disposizioni dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

Peraltro, in conformità al Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente ha previsto statutariamente che a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 9 dello Statuto disponibile sul sito internet www.lifecarecapital.com.

4.1.10. *Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso*

Gli strumenti finanziari di Life Care Capital non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

4.2. Descrizione dei Warrant

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei Warrant della Società.

I Warrant rivengono dalla delibera dell'Assemblea straordinaria del 2 febbraio 2018. Per informazioni al riguardo si rinvia alla precedente Sezione Prima, Paragrafo 15.1 del Documento di Ammissione.

I Warrant hanno il codice ISIN IT0005323529.

Il numero totale dei Warrant, denominati "Warrant Life Care Capital S.p.A.", è di n. 7.750.000 Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 250.000 (duecentocinquantamila) Warrant saranno assegnati in via gratuita, subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante e contestualmente ai Warrant di cui al successivo punto (ii) (b), ai componenti del *Scientific Advisory Board* della Società costituito dal Consiglio di Amministrazione, secondo la ripartizione determinata dal Consiglio medesimo; e
- (ii) quanto ai Warrant diversi da quelli di cui al precedente punto (i):
 - a. n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
 - b. n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

4.2.1. Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi

I Warrant sono emessi ai sensi della legislazione italiana.

4.2.2. Caratteristiche dei Warrant

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

I Warrant circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie.

4.2.3. Valuta di emissione dei Warrant

La valuta di riferimento dei Warrant è l'Euro.

4.2.4. Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio

I warrant tradizionali

I *warrant* tradizionali normalmente rappresentano delle opzioni di aumento di capitale a termine, comportando il versamento di un corrispettivo fisso per la sottoscrizione delle nuove azioni.

Il regolamento che disciplina il loro funzionamento, pertanto, identifica due fondamentali grandezze:

- (i) il prezzo *strike* (che coincide con il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio); e
- (ii) il rapporto di esercizio (che indica il numero, anche frazionario, di azioni di compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un *warrant*).

Il caso più semplice è quello di un rapporto di esercizio pari a 1:1 (ovvero a fronte dell'esercizio di ogni *warrant* viene consegnata una azione di compendio contro pagamento per cassa del prezzo *strike* o prezzo di sottoscrizione).

In generale, il prezzo *strike* è superiore al prezzo di mercato dell'azione sottostante nel momento in cui il *warrant* viene emesso. Ciò significa che l'opzione implicita nel *warrant* è *out of the money*. Il che tuttavia non implica che il *warrant* stesso sia privo di valore. Il prezzo di una opzione è infatti composto da due elementi: l'*intrinsic value* (differenza tra *strike* e prezzo di mercato del sottostante) ed il *time value* (valore del tempo, durante il quale il prezzo di mercato potrebbe salire fino a rendere positiva la differenza con lo *strike*).

Il rischio di "diluizione" che l'esistenza di *warrant* comporta per gli azionisti esistenti è funzione (a) della quantità di *warrant* in circolazione e (b) del loro prezzo *strike*.

In generale l'opzione implicita nei *warrant* tradizionali è di tipo americano (ovvero il *warrant* stesso può essere esercitato in qualsiasi momento durante la sua vita).

I Warrant emessi da Life Care Capital

I Warrant emessi da Life Care Capital e abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta hanno le seguenti principali peculiarità:

- (i) un Prezzo Strike pari a Euro 10,50 diverso dal prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio (il c.d. "Prezzo di Sottoscrizione Azioni", pari a Euro 0,10) e superiore al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie; e
- (ii) un Rapporto di Esercizio variabile in funzione del Prezzo Medio Mensile⁽⁹⁾ dell'azione sottostante.

Tali caratteristiche consentono, mantenendo ferma la diluizione economica individuata in sede di emissione, di graduare l'*inflow* dell'aumento di capitale derivante dall'esercizio dei Warrant. In particolare il Rapporto di Esercizio è uguale a:

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}$$

⁽⁹⁾ Pari alla media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri del mese di calendario precedente rispetto alla data di esercizio di n. 1 Warrant, intendendosi per "Prezzo Medio Giornaliero" il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato registrato dalle azioni ordinarie della Società.

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

Si segnala inoltre che, ove, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea della Società, il Prezzo Medio Mensile sia superiore ad un certo livello (Prezzo Soglia), la scadenza del Warrant verrà anticipata (Condizione di Accelerazione) ed il Rapporto di Esercizio dovrà essere calcolato sostituendo il Prezzo Soglia al Prezzo Medio Mensile secondo il seguente rapporto:

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

Si riportano di seguito alcuni esempi applicativi, ai soli fini illustrativi, relativi ai Warrant ipotizzando che:

- (i) in sede di Offerta siano state collocate tutte le n. 15.000.000 Azioni Ordinarie per un ammontare di Euro 150.000.000,00;
- (ii) nessun azionista abbia esercitato il Diritto di Recesso in sede di approvazione della modifica dell'oggetto sociale funzionale all'esecuzione dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) si sia perfezionata un'Operazione Rilevante mediante la fusione con una *Target di equity value* pari ad Euro 325.000.000,00 con emissione da parte di Life Care Capital di n. 32.500.000 di azioni a servizio del concambio, nell'ipotesi di sottoscrizione integrale delle massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Come illustrato nella seguente Tabella 1, se il "Prezzo Medio Mensile delle Azioni Ordinarie" è pari a Euro 11,00 e il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni" è pari ad Euro 0,10, il "Rapporto di Esercizio" risulta pari a 0,0459, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 355.725 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 35.753,00. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il 0,73% del capitale sociale post-conversione.

Tabella 1

Post Operazione Rilevante @ Euro 11,00 per Azione						
Compagine	Tipo strumento	# n.	Valore unitario (€)	Valore totale mercato (€)	% azioni	% valore mercato
Mercato SPAC	Azioni Ordinarie	15.000.000	11	165.000.000	30,88%	30,88%
	Azioni Ordinarie Compendio Warrant	355.725	11	3.912.975	0,73%	0,73%
Promotori SPAC	Azioni Ordinarie da conversione Azioni	720.000	11	7.920.000	1,48%	1,48%

	Speciali					
	Azioni Speciali	180.000	0	0	0,00%	0,00%
Soci storici <i>Target</i>	Azioni Ordinarie	32.500.000	11	357.500.000	66,91%	66,91%
Totale azioni		48.575.725		534.332.975		
Detentori W	Warrant	7.750.000				

Come illustrato nella seguente Tabella 2, se il prezzo delle Azioni Ordinarie è pari al "Prezzo Soglia", e quindi pari ad Euro 14,00, e il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni" è pari a Euro 0,10 ⁽¹⁰⁾, il "Rapporto di Esercizio" risulta pari a 0,2518, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 1.951.450 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 195.145,00. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il 3,81% del capitale sociale post-conversione.

Tabella 2

Post Operazione Rilevante @ Euro 14,00 per Azione						
Compagine	Tipo strumento	# n.	Valore unitario (€)	Valore totale mercato (€)	% azioni	% valore mercato
Mercato SPAC	Azioni Ordinarie	15.000.000	14	210.000.000	29,27%	29,27%
	Azioni Ordinarie Compendio Warrant	1.951.450	14	27.320.300	3,81%	3,81%

⁽¹⁰⁾ La Tabella 2 illustra la c.d. "diluizione massima" derivante dal verificarsi della Condizione di Accelerazione, ossia l'ipotesi in cui il Prezzo Medio Mensile risulta essere pari o superiore al Prezzo Soglia e pertanto pari o superiore ad Euro 14,00.

Promotori SPAC	Azioni Ordinarie da conversione Azioni Speciali	1.800.000	14	25.200.000	3,51%	3,51%
	Azioni Speciali	0	0	0	0,00%	0,00%
Soci storici <i>Target</i>	Azioni Ordinarie	32.500.000	14	455.000.000	63,41%	63,41%
Totale azioni		51.251.450		717.520.300		
Detentori W	Warrant	7.750.000				

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant, disponibile sul sito internet dell'Emittente e allegato al Documento di Ammissione.

4.2.5. *Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi*

I Warrant sono stati emessi sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria della Società del 2 febbraio 2018, per cui si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.4 e 15.1.6 del Documento di Ammissione.

4.2.6. *Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant*

Come specificato al Paragrafo 4.1.7 che precede, dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie e i Warrant saranno messi a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.2.7. *Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari*

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità dei Warrant dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

4.2.8. *Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari*

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.9 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.2.9. Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.10 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3. Profili fiscali

4.3.1. Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo 4.3 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che non sia una Cessione di Partecipazione Qualificate.

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“Partecipazioni Qualificate”: le azioni, diverse dalle azioni di risparmio, nonché i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette azioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria dell’emittente superiore al:

- 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio dell’emittente superiore al 5%, in caso di azioni negoziate sui mercati regolamentati;

20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%, in caso di società non quotate in mercati regolamentati. Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le azioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle azioni.

4.3.2. Regime fiscale relativo ai Warrant

Quanto di seguito riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio della detenzione e della cessione dei *Warrant* – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un’esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (il **“D.lgs. 461/1997”**), dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (il **“TUIR”**) e dal Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 (il **“D.lgs. 138/2011”**), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei *Warrant*.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle

imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale dei diritti di assegnazione quale descritto nei seguenti paragrafi.

In base alla normativa vigente alla data di predisposizione del presente Documento di Ammissione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *warrant* per la sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell'esercizio di imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR). Le cessioni di "*titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni*" (quali i *Warrant*) sono, infatti, assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. In particolare:

- (a) le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 derivanti da cessioni *Warrant* - effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell'arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti - che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata, tenendo conto, a tal fine, anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di dodici mesi, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14% del loro ammontare. Ai sensi dell'art. 2. del DM 26 maggio 2017 (come di seguito definito), resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data;
- (b) le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 derivanti da cessioni dei *Warrant* che - effettuate sempre nell'arco di dodici mesi, anche nei confronti di soggetti diversi - non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

In particolare, al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: diritti di assegnazione, di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli artt. 2441 e 2420-*bis* del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati per definire una Partecipazione Qualificata. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 derivanti da cessioni dei *warrant* sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, sia se i diritti di assegnazione non consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata sia se i diritti di assegnazione consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di diritti di assegnazione che consentono - anche unitamente alla diretta cessione delle azioni - l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni, sempreché tali Stati e Territori siano inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, e privi di una stabile organizzazione in Italia cui tali diritti di assegnazione possano ritenersi effettivamente connessi.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di diritti di assegnazione che consentono - anche unitamente alla diretta cessione delle azioni - l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata quotata nei mercati regolamentati, sempreché i diritti di assegnazione siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati.

Viceversa, le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia cui tali *Warrant* possano ritenersi effettivamente connessi, ad esito della cessione di *Warrant* che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 58,14% del loro ammontare ai sensi dell'art. 2. del DM 26 maggio 2017 (come di seguito definito). Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza.

Le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 da soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia cui tali *Warrant* possano ritenersi effettivamente connessi, ad esito della cessione di *Warrant* che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza. La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

4.3.3. Regime fiscale relativo alle Azioni

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato rappresenta una mera introduzione alla materia, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi

della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti paragrafi. Sulla base di quanto sopra esposto gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve).

A. Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti alle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (la "**Legge di Bilancio per il 2018**") i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il "**DPR 600/1973**") e dell'art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il "**Decreto Legge 66/2014**"); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Tuttavia, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate che (a) sono formati da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e (b) la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono attinenti a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("**IRPEF**"), prelevata con un sistema a scaglioni con aliquote progressive tra il 23% e il 43% (maggiorate delle addizionali comunali e regionali).

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2008 (il **DM 2 aprile 2008**), in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la **Legge Finanziaria 2008**), ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla

società fino a tale esercizio.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2017 (il "DM 26 maggio 2017"), in attuazione dell'art. 1, comma 64, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di Stabilità 2016"), ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni non qualificate nell'ambito del regime del risparmio gestito

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge di Bilancio per il 2018, i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 (il Decreto Legislativo 461/1997), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

Tuttavia, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate che (a) sono formati da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e (b) la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, non possono essere soggetti al suddetto regime del risparmio gestito. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"), come descritto al paragrafo precedente.

(iii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa.

Il DM 2 aprile 2008 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura pari al 49,72% del loro ammontare. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in

corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(iv) Società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero sia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità, a prescindere dall'entità della partecipazione:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF il cui reddito si considera reddito di impresa (e.g. società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente. Il DM 2 aprile 2008 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura pari al 49,72% del loro ammontare. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Le distribuzioni a favore di società semplici ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR dovrebbero concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente secondo le percentuali indicate nel DM 26 maggio 2017 e nel DM 2 aprile 2008, sopra riportate. Secondo un'interpretazione minoritaria, in seguito ad un mancato coordinamento normativo derivante dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2018 (che presuppone l'abrogazione tacita dell'articolo 1 del summenzionato DM 26 maggio 2017), le distribuzioni a favore di società semplici ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR potrebbero concorrere in misura integrale alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente;
- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria attualmente pari al 24% a partire dall'esercizio

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 – escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58– a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione (secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (ad esempio, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione, ecc.) e a ricorrere di determinate condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta, assoggettato ad Imposta Regionale sulle Attività Produttive (“IRAP”).

(v) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero sia dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo sub A (vii) per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR). Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 26 maggio 2017, i dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare.

(vi) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società

Per le azioni, quali le Azioni Ordinarie emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

L'imposta non è invece applicata nei confronti dei soggetti “esclusi” dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1, TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

(vii) Fondi pensione italiani ed OICR di diritto italiano (Fondi di investimento e S.I.C.A.V.)

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il “Decreto 252”) e (b) dagli organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari (diversi OICR Immobiliari) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, di cui all'articolo 11-*bis* del D.L. n. 512 del 30 settembre 1983, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, mentre quelli percepiti dagli (b) O.I.C.R. di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR sono

esenti i alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale; la tassazione ha invece luogo in capo ai partecipanti dell'OICR al momento della percezione dei proventi.

L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione. *(viii) OICR Immobiliari italiani*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il "**Decreto 351**"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il "**Decreto 269**"), e dall'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-bis della Legge 86, nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva.

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'IRAP. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero vigilati, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, non sarà operata alcuna ritenuta dal fondo o dall'organismo di investimento collettivo del risparmio).

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un OICR Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Gli utili percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia che ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale e a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare a tassazione, secondo le regole ordinarie nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione (secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Inoltre, i dividendi percepiti da taluni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di

una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e imprese di assicurazione) concorrono, al ricorrere di determinate condizioni, a formare parzialmente il relativo valore della produzione netta soggetto a IRAP.

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni Ordinarie della Società oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché da un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% sui dividendi – diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo indicati nel comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 – hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 11/26 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'articolo 27-ter, DPR 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatta su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione (inclusa nel modello di cui al punto precedente) dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o

esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), D.lgs. 239/1996 e (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'1,20% del relativo ammontare. Con riguardo al requisito sub (i), si ricorda che si fa riferimento alla lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare. L'art. 1, comma 95 della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, la non applicazione della suddetta imposta sostitutiva agli utili derivanti dagli investimenti di cui al comma 95 della citata Legge (fra cui le Azioni). I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppie imposizioni sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10 per cento del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (x) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti di cui alle predette lettere (a), (b) e (c) nonché (y) una dichiarazione della stessa società non residente attestante la sussistenza del requisito indicato alla citata lettera (d) redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio

2015, al fine di introdurre una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "[...] a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "[...] una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art.1 della Direttiva). Ai sensi del comma 5, dell'art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, la citata Direttiva UE n. 2015/121/UE "È attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212", recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale.

B. Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

L'art. 47, comma 1, TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73, TUIR: "*Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta*". In presenza e fino a capienza di tali riserve ("riserve di utili"), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa e società semplici

Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o di Partecipazioni Qualificate non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, utili e, come tali, sono soggette al medesimo regime sopra riportato per i dividendi.

In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da

parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

In capo alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime analizzato nei paragrafi precedenti per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo C.

(iii) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le somme percepite dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli OICR) e dai trust, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al paragrafo A)(v) *supra*.

(iv) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, da soggetti residenti in Italia ai fini fiscali ed esenti o esclusi da IRES non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime dei dividendi di cui al paragrafo A)(vi) *supra*.

(v) Fondi pensione italiani e OICR italiani (Fondi di investimento e S.I.C.A.V.) In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite dai fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Il risultato netto di gestione è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%.

L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi

alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione. Come già evidenziato in precedenza, gli OICR istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli OICR Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinquies*, TUIR, e le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da tali organismi di investimento non scontano alcuna imposizione in capo agli stessi.

(vi) OICR Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto 351, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* del Decreto 269, e dall'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli OICR Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né a IRAP.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un fondo comune di investimento immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia indicato al precedente paragrafo sub (ii).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al *supra sub (vii)*.

C. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa e società semplici

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge di Bilancio per il 2018, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate. Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di una Partecipazione Qualificata concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile IRPEF del soggetto percipiente limitatamente al 58,14% del loro ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze. Per tali plusvalenze la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 58,14% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza dell'ammontare imponibile delle plusvalenze della stessa natura realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata. Ai sensi dell'art. 2. del DM 26 maggio 2017, resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere da persone fisiche non esercenti attività d'impresa anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data e per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da società semplici anche successivamente al 1° gennaio 2018 e anteriormente al 1° gennaio 2019. Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi (art. 5 del Decreto Legislativo 461/1997). Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura (ai sensi del D.L. 66/2014, per l'anno 2014 e a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espone in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state realizzate, possono essere portate in deduzione (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011), fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).
- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale) (art. 6 del Decreto Legislativo 461/1997). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri intermediari residenti o stabili organizzazioni di intermediari finanziari non residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso

periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale) (art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, inter alia, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a) (Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge di Bilancio per il 2018, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019 da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26% secondo uno dei regimi impositivi sopra descritti ai punti (a), (b) e (c), sia che derivino da Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate sia che derivino da Cessioni di Partecipazioni Qualificate.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso

di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 58,14% per le persone fisiche esercenti attività d'impresa (49,72% per i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, tra i quali rientrano le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero sia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% per cento, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR. Senza possibilità di prova contraria si presume che tale requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola;
- (d) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime

fiscale privilegiato individuati secondo i criteri dell'art. 167, comma 4 del TUIR, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati secondo i criteri dell'art. 167, comma 4 del TUIR.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui ai punti (c) e (d) si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

Il requisito di cui al punto (c) non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che i soggetti imprenditori che hanno realizzato, nel corso del periodo d'imposta, tali differenziali negativi su partecipazioni sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle suddette componenti negative, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di valutare la potenziale elusività delle operazioni effettuate, alla luce dell'articolo 37-bis del DPR 600/73 (si consideri che l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili). In particolare, gli obblighi in questione sono stati introdotti:

- dall'articolo 1 comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- dall'articolo 5-*quinquies* comma 3, del DL 30.9.2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2.12.2005 n. 248, relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, realizzate su partecipazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Con riferimento alla prima fattispecie, introdotta dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze risulti superiore a Euro 5.000.000,00, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione in sede di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi relativo

all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000,00, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 euro ed un massimo di Euro 50.000. Tale obbligo non riguarda le società che adottano i principi contabili internazionali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 19.7.2002, n. 1606/2002/CE. Il secondo obbligo di comunicazione riguarda le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000,00 relative a partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati. Ai sensi dell'articolo 5-*quinqüies*, comma 3, del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito dalla L. 2.12.2005 n. 248, relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, derivanti anche da più operazioni su azioni, quote o altri titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, è obbligatoria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate che permetta a quest'ultima un eventuale accertamento ai sensi dell'articolo 37-*bis* del DPR 600/73 (si consideri che l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-*bis* della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili).

Analogamente a quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 (articolo 1 D.L. 24 dicembre 2002 n. 209), il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione in sede di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi relativo all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza, mentre l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000 viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000.

L'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle cessioni di partecipazioni in società quotate, che hanno generato minusvalenze e differenze negative compete ai soggetti che detengono tali beni in regime d'impresa. L'obbligo di comunicazione non riguarda, quindi, le persone fisiche e gli altri soggetti che non detengono le partecipazioni in regime d'impresa. A differenza di quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00, sono soggette all'obbligo di comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni di importo superiore a Euro 50.000,00, ai sensi dell'articolo 5-*quinqüies* co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, anche le imprese che adottano, per la redazione del bilancio d'esercizio, i principi contabili internazionali. In base all'articolo 5-*quinqüies* co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, l'obbligo di comunicazione riguarda:

- sia le componenti negative relative a partecipazioni immobilizzate (minusvalenze), sia le componenti negative relative a partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (altre differenze negative);
- sotto un diverso profilo, le sole minusvalenze e perdite riferibili a partecipazioni quotate nei mercati regolamentati, italiani o esteri.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad IRAP.

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli OICR), sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze

realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Fondi pensione italiani e OICR di diritto italiano (diversi dagli OICR Immobiliari)

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le plusvalenze realizzate dagli OICR (diverse dagli OICR Immobiliari) di cui all'articolo 73, comma 5-*quiquies*, del TUIR sono esenti alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. La tassazione avverrà, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

(vi) OICR Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto 351, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* del Decreto 269, e dall'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dagli OICR Immobiliari italiani istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 86, non sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero vigilati, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, non sarà operata dal fondo alcuna ritenuta).

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un OICR Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze derivanti dalla cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di azioni quotate in mercati regolamentati che si qualificano come Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate.

Diversamente, le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate non negoziate in mercati regolamentati sono soggette a tassazione nella misura del 26%. Nel caso in cui tali plusvalenze siano conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche (i.e., Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia attraverso la quale sono detenute le partecipazioni cedute, tali plusvalenze non sono imponibili in Italia. In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa, per le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Qualificate realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate sono soggette a tassazione nella misura del 26% secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa, per le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Qualificate realizzate dal 1° gennaio 2019. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

D. Tassa sui contratti di borsa

Ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito nella Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata abrogata.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla data di pubblicazione del presente Documento di Ammissione, in generale, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli sono soggetti ad imposta di registro con le seguenti modalità:

- gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200;
- le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso".

E. Tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica, ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società aventi sede legale in Italia indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è pari allo 0,20% del valore della transazione (con riduzione allo 0,10% per le operazioni effettuate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, come definiti dalla Direttiva 2004/39/CE), determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella

giornata di riferimento.

Sono escluse dalla tassazione le operazioni specificamente individuate nell'articolo 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 (o specificatamente individuate nel testo dell'art. 1, commi 491-500 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228), tra cui:

- i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono per successione o donazione;
- le operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'Emittente;
- l'acquisto di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni o dell'esercizio del diritto di opzione spettante al socio della società Emittente;
- l'assegnazione di azioni a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione del capitale sociale;
- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'art. 2, punto 10, Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006;
- i trasferimenti di proprietà di titoli posti in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di

controllo di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, Codice Civile o che sono controllate dalla stessa società e quelli derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/7/CE.

Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a Euro 500 milioni, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni emessi dalle medesime società. Come disposto dall'art. 17, D.M. 21 febbraio 2013, la Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il predetto limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione.

L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di Euro 500 milioni. Specifiche esenzioni dall'applicazione della Tobin Tax sono altresì previste dall'art. 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013.

La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

G. Imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione– dopo essere stata in precedenza soppressa dall'art. 13, Legge 18 ottobre 2001, n. 383 – è stata reintrodotta dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Legge 286/2006").

Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell'art. 2 della Legge 286/2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Per i soggetti residenti l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salvo alcune eccezioni).

Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

(i) L'imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 ("Decreto Legge 262/2006" convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286), i trasferimenti di beni e diritti per

causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- per i beni e i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è pari al 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- per i beni e i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è pari al 6% (con franchigia di Euro 100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- per i beni e i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è pari all'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

(ii) *L'imposta sulle donazioni*

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, Legge 286/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è, generalmente, determinata applicando le seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:

- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia di Euro 100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota pari all'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

Nel caso in cui il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, D.lgs. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta (ex art. 16, comma 1, Legge 18 ottobre 2001 n. 383).

F. Imposta di bollo

L'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune eccezioni/esclusioni) alle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela relativamente a prodotti finanziari (tra i quali si annoverano altresì le azioni), anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del

Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016 e successive modifiche. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato; l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione; in tale ipotesi, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi prodotti finanziari siano detenuti presso un intermediario italiano.

H Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero

L'art. 19, comma 18, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto un'imposta con aliquota pari al 2 per mille ("IVAFE") a carico delle persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni Ordinarie – a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni).

L'art. 19, comma 18, del D.L. n. 201/2011 istitutivo dell'IVAFE è stato modificato per effetto di quanto previsto dalla L. 30 ottobre 2014 n. 161 con effetto dal periodo di imposta 2014.

In particolare, costituisce ora presupposto impositivo ai fini IVAFE non più il generico possesso di attività finanziarie estere ma il possesso di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Ai sensi del comma 19 dell'art. 19, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso. Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica alle attività finanziarie – quali le Azioni Ordinarie – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo precedente) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, eccedere l'imposta dovuta in Italia. Qualora con il Paese nel quale sono detenuti i prodotti finanziari sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tali prodotti, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non

spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime, può comunque essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate, nonostante le disposizioni convenzionali.

I dati relativi ai prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicate nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (si rimanda a tal proposito al successivo paragrafo).

I Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai sensi del D. L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi l'importo degli investimenti e delle attività di natura finanziaria (incluse le Azioni Ordinarie) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni Ordinarie non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi

L FATCA & CRS

A seguito: (i) dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), della Legge 18 giugno 2015, n. 95 contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo e del Decreto attuativo del 6 agosto 2015, nonché delle; (ii) disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri stati esteri ("**Common Reporting Standard**" o "CRS"), i cui principi applicativi sono dettagliati all'interno della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015, alcuni adempimenti informativi potrebbero essere richiesti ai titolari di strumenti finanziari (azioni incluse), in presenza di determinate condizioni.

5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

5.1. Azionisti venditori

Non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita.

5.2. Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori

Non applicabile.

5.3. Accordi di *lock-up*

I Promotori hanno assunto, in data 26 febbraio 2018, un impegno di *lock-up* con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali. In particolare, ciascuna *tranche* delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali (ai sensi dell'articolo 6.4, lett. (e) *sub* (i) e (ii) dello Statuto) sarà soggetta a un periodo di *lock-up* sino alla prima delle seguenti date: (i) il decorso di 12 mesi a dalla rispettiva data di conversione e (ii) la conversione della *tranche* successiva.

6. SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società, è stimato in circa Euro 2,1 milioni, in caso di integrale sottoscrizione delle massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, per un controvalore di Euro 150.000.000,00.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 150.000.000,00 in caso di integrale sottoscrizione delle massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il *Global Coordinator* avrà diritto, nel solo caso di effettuazione dell'Operazione Rilevante, ad ulteriori commissioni.

7. DILUIZIONE

7.1. Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali

I detentori di Azioni Ordinarie potranno subire un effetto diluitivo a seguito della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società. Di seguito viene proposto un esempio di calcolo di tale effetto diluitivo ipotizzando l'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci detentori di azioni ordinarie della Società in misura pari al 30% meno n. 1 Azione Ordinaria negli scenari di integrale sottoscrizione del massimo numero di 15.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Si segnala che il calcolo di seguito proposto non tiene conto degli effetti dell'eventuale esercizio dei Warrant.

Si segnala inoltre che le tabelle riportate nel presente Capitolo 7 illustrano gli effetti diluitivi calcolati sulla base del verificarsi di eventi futuri al momento non prevedibili (quali ammontare del recesso, prezzo delle azioni ordinarie e costi complessivi al verificarsi dell'Operazione Rilevante) e, pertanto, sono da considerarsi meramente indicative. Ciò anche in considerazione di quanto segue:

- (i) non si conosce l'arco temporale in cui l'Operazione Rilevante sarà perfezionata e conseguentemente per quanto tempo la Società dovrà sostenere i costi operativi annuali individuati i cui effetti negativi non sono, quindi, stimati. Parimenti, prudenzialmente, non sono stati stimati gli effetti positivi sulla diluzione rivenenti dalla maturazione di interessi attivi sulle Somme Vincolate;
- (ii) non si conosce l'esatto ammontare complessivo dei costi relativi allo studio e al perfezionamento dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, le seguenti tabelle non tengono conto di detti costi;
- (iii) le seguenti tabelle considerano i costi certi che troveranno manifestazione al verificarsi dell'Operazione Rilevante.

La conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, con un rapporto di conversione 1:6, potrà avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Ipotesi 1:** conversione del 20% delle Azioni Speciali nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorsi 7 giorni dalla data di efficacia della medesima Operazione Rilevante;
- **Ipotesi 2:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (per un totale di Azioni Convertite pari al 40% delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 11,00 per Azione Ordinaria;
- **Ipotesi 3:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (per un totale di Azioni Convertite pari al 60% delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 12,00 per azione ordinaria;
- **Ipotesi 4:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (per un totale di Azioni Convertite pari al 80% delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 13,00 per azione ordinaria;
- **Ipotesi 5:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (per un totale di Azioni Convertite pari al 100% delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 60 mesi dalla

data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 14,00 per azione ordinaria;

La diluizione potenziale per l'investitore è costituita dalla differenza tra il Prezzo di Offerta e il *"Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta per Azione Ordinaria"*. In caso di integrale conversione delle Azioni Speciali emesse, ipotizzando l'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci detentori di Azioni Ordinarie in misura pari al 30% meno n. 1 Azione Ordinaria, la diluizione potenziale sarà pari a massimi Euro 1,53 per ciascuna Azione Ordinaria.

Il *"Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta per Azione Ordinaria"* è determinato dividendo il *"Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta"*, calcolato come indicato nella tabella che segue, per il numero complessivo delle azioni. Si tenga conto del fatto che nel calcolo del *"Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta"*, oltre alle commissioni e ai costi dell'Offerta e ai costi certi all'Operazione Rilevante (costi per buona parte riconducibili all'attività svolta dal *Global Coordinator* che trovano manifestazione unicamente nel caso in cui sia effettuata l'Operazione Rilevante – effetto che è stato qui puntualmente stimato in funzione della percentuale di recesso esercitata nei vari scenari declinati), si prevede l'ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso da parte dei titolari di Azioni Ordinarie nella misura del 30% meno n. 1 Azione Ordinaria, ossia numero 4.499.999 Azioni Ordinarie nell'ipotesi di integrale sottoscrizione di n. 15.000.000 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 150.000.000,00.

Le seguenti tabelle illustrano le modalità di calcolo della diluizione nel caso in cui il Diritto di Recesso sia stato esercitato dal 30% meno n. 1 Azione Ordinaria del capitale nell'ipotesi che tale esercizio avvenga a Euro 10,00 per Azione. Si precisa altresì che la diluizione subita dall'investitore non tiene conto del valore dei Warrant assegnati.

Calcolo della Diluizione per Azione Ordinaria

Ipotesi esercizio del diritto di Recesso: 30% meno 1 delle Azioni Ordinarie, ipotesi Offerta pari a Euro 150.000.000

<i>Ipotesi di conversione</i>	Operazione Rilevante (conversione di n. 60.000 Azioni Speciali)	Euro 11 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di n. 120.000 Azioni Speciali)	Euro 12 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di n. 180.000 Azioni Speciali)	Euro 13 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di n. 240.000 Azioni Speciali)	Euro 14 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di tutte le 300.000 Azioni Speciali)
<i>Percentuale di Azioni Speciali convertite</i>	20%	40%	60%	80%	100%
<i>dati in Euro</i>					
Numeratore (Euro)					
Patrimonio iniziale Pre Offerta	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Risorse raccolte nell'Offerta	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Commissioni e Spese per l'Offerta e per l'Operazione Rilevante	(3.800.000)	(3.800.000)	(3.800.000)	(3.800.000)	(3.800.000)
Quota di Patrimonio utilizzato per il soddisfacimento del diritto di recesso (1)	(44.999.990)	(44.999.990)	(44.999.990)	(44.999.990)	(44.999.990)
Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta	104.210.010	104.210.010	104.210.010	104.210.010	104.210.010
Denominatore (Numero)					
Azioni Ordinarie	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Azioni Speciali	240.000	180.000	120.000	60.000	0
Nuove Azioni Ordinarie da conversione	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000	1.800.000
Recesso di Azioni Ordinarie	(4.499.999)	(4.499.999)	(4.499.999)	(4.499.999)	(4.499.999)
Azioni Totali	11.100.001	11.400.001	11.700.001	12.000.001	12.300.001

Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta per Azione	9,39	9,14	8,91	8,68	8,47
Diluizione per Azione	0,61	0,86	1,09	1,32	1,53
Diluizione %	6,13%	8,60%	10,94%	13,17%	15,28%

⁽¹⁾ Si ipotizza che l'esercizio del Diritto di Recesso avvenga ad un prezzo di Euro 10 per azione

La seguente tabella illustra gli effetti diluitivi per i soci detentori di Azioni Ordinarie per singola azione al verificarsi di ciascuna ipotesi di conversione, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso:

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)

	Operazione Rilevante	Euro 11 per Azione Ordinaria	Euro 12 per Azione Ordinaria	Euro 13 per Azione Ordinaria	Euro 14 per Azione Ordinaria
<i>Ipotesi di conversione</i>	(conversione di n. 60.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di n. 120.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di n. 180.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di n. 240.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di tutte le 300.000 Azioni Speciali)
<i>Percentuale di Azioni Speciali convertite</i>	20%	40%	60%	80%	100%
Recesso delle Azioni Ordinarie in %					
0%	0,44	0,62	0,79	0,96	1,12
10%	0,48	0,68	0,87	1,05	1,23
15%	0,51	0,72	0,92	1,11	1,29
20%	0,54	0,76	0,97	1,17	1,36
25%	0,57	0,81	1,03	1,24	1,44
30%-1	0,61	0,86	1,09	1,32	1,53

Si segnala che l'effetto diluitivo relativo alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, rispettivamente al raggiungimento delle soglie di prezzo delle azioni ordinarie di Euro 11,00, Euro 12,00, Euro 13,00 ed Euro 14,00 avviene in presenza di un guadagno potenziale da parte dei sottoscrittori.

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1. Soggetti che partecipano all'operazione

La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all'operazione e il relativo ruolo.

Soggetto	Ruolo
Life Care Capital S.p.A.	Emittente
Equita SIM S.p.A.	<i>Global Coordinator</i> <i>Bookrunner</i> <i>Nominated Adviser</i> Specialista
Deloitte & Touche S.p.A.	Società di Revisione

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

8.2. Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede dell'Emittente (Milano, Corso Italia, n. 22), nonché sul sito internet di Life Care Capital (www.lifecarecapital.com).

APPENDICE



REGOLAMENTO DEI "WARRANT LIFE CARE CAPITAL S.P.A."

Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento (il “**Regolamento**”) i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

AIM:	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assemblea:	L’assemblea degli azionisti ordinari di Life Care Capital S.p.A.
Assemblea di Emissione:	L’Assemblea straordinaria di Life Care Capital S.p.A. svoltasi in data 2 febbraio 2018.
Assemblea di Investimento:	L’Assemblea di Life Care Capital S.p.A. che deliberi la modifica dell’oggetto sociale a seguito di un’Operazione Rilevante.
Azioni:	Le n. 14.000.000 (quattordicimilioni) azioni ordinarie di Life Care Capital S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia in data 5 marzo 2018.
Azioni di Compendio:	Le massime numero 1.825.550 (unmilioneottocentoventicinquemilacinquecentocinquanta) azioni ordinarie di nuova emissione al servizio dell’esercizio dei Warrant.
Borsa Italiana:	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Comunicazione di Accelerazione:	La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società (www.lifecarecapital.com), dell’avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione:	L’evento per cui il Prezzo Medio Mensile è pari o superiore al Prezzo Soglia.
Consiglio di Amministrazione:	Il consiglio di amministrazione di Life Care Capital S.p.A.
Mercato:	A seconda del caso, un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Monte Titoli:	La società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Offerta:	L’offerta di sottoscrizione di massime n. 15.000.000 (quindicimilioni) Azioni, rivenienti dall’aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall’Assemblea di Emissione per massimi Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni/00), mediante emissione di massime n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 2 (due) Warrant gratuiti ogni n. 10 (dieci) azioni sottoscritte – che incorporano il diritto all’assegnazione gratuita di n. 3 (tre)

Warrant ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e subordinatamente alla medesima – rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni.

Operazione Rilevante:

Le potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e/o di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altra/e impresa/e attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata, e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.

Periodo Ristretto:

Il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi, ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari sino al giorno (incluso) in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.

Prezzo di Sottoscrizione Azioni:

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, pari a Euro 0,10 (zero/10).

Prezzo Medio Giornaliero:

Il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato registrato dalle azioni ordinarie della Società.

Prezzo Medio Mensile:

La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri del mese di calendario precedente rispetto al mese di esercizio di n. 1 (uno) Warrant.

Prezzo Soglia:

Euro 14,00 (quattordici/00).

Prezzo Strike:

Euro 10,5 (dieci/50).

Rapporto di Esercizio:	Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) Warrant.
Società o LCC:	Life Care Capital S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Italia n. 22, R.E.A. n. MI-2506331, numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e Partita IVA 10116050963.
Termine di Decadenza:	La prima tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.7 del presente Regolamento), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di borsa aperta si intenderà il primo giorno di borsa aperta successivo.
Warrant:	I "Warrant Life Care Capital S.p.A." emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.

Art. 2 – Warrant Life Care Capital S.p.A.

1. L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 195.145,00 (centonovantacinquemilacentocinquantaquattrocentocinquanta/00), mediante emissione di massime n. 1.951.450 (unmilionenovecentocinquantunomilaquattrocentocinquanta) Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero/10) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant. I Warrant saranno assegnati gratuitamente e saranno esercitabili a pagamento, ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento e in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea di Emissione.
2. I Warrant saranno assegnati come segue:
 - (iii) n. 250.000 (duecentocinquantamila) Warrant saranno assegnati in via gratuita, subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante e contestualmente ai Warrant di cui al successivo punto (ii) (b), ai componenti del *Scientific Advisory Board* della Società costituito dal Consiglio di Amministrazione, secondo la ripartizione determinata dal Consiglio medesimo; e
 - (iv) quanto ai Warrant diversi da quelli di cui al precedente punto (i):
 - a. n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
 - b. n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data

di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

3. Tutti i Warrant saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili. A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione dei Warrant di cui *sub* (i) e (ii) (b) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 4 del presente Regolamento.
4. I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili, e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. n. 58/98 e dei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 3 – Condizioni di esercizio dei Warrant

1. I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni – in qualsiasi momento, a partire dal secondo mese di calendario che segue la data di efficacia dell'Operazione Rilevante – Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike.
2. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata alla data dell'Assemblea di Emissione pari a Euro 0,10 (zero/10) e il Rapporto di Esercizio sarà:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni⁽¹¹⁾

3. Nel caso in cui, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea di Investimento, si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di Esercizio:

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni⁽¹²⁾

⁽¹¹⁾ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 12,50 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(12,5 - 10,5)/(12,5 - 0,10)$, ossia pari a 0,1613.

⁽¹²⁾ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 15,00 (ossia superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(14,00 - 10,50)/(14,00 - 0,10)$, ossia pari a 0,2518.

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine del mese di riferimento.

4. Senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, la Società comunicherà il Prezzo Medio Mensile e il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della stessa, fermo restando che nei Periodi Ristretti la Società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.
5. Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato nei termini di cui al precedente comma 4.
6. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo giorno di mercato aperto del mese nel corso del quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione.
7. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
8. L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le richieste di sottoscrizione effettuate fino al giorno precedente il giorno della delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea, restano valide e assumono efficacia, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 del presente articolo, a partire dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora durante un Periodo Ristretto si verifichi la Condizione di Accelerazione, l'esercizio dei Warrant resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.
9. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: **(i)** prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; **(ii)** dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 4 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

1. Qualora la Società dia esecuzione:
 - a) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione, il Prezzo

Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

- b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'Assemblea;
 - c) al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato e il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'Assemblea;
 - d) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni ordinarie della Società, il Prezzo Strike non sarà modificato;
 - e) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike non sarà modificato;
 - f) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'Assemblea.
2. Qualora si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia, il Rapporto di Esercizio e il Prezzo di Sottoscrizione Azioni saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato.
3. Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Società.

Art. 5 – Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, a seguito dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 6 - Termini di decadenza

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 7 – Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 8 – Ammissione alle negoziazioni

1. Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, le azioni ordinarie della Società non fossero più negoziate in alcun Mercato, i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio (al Prezzo di Sottoscrizione Azioni) esclusivamente in ragione del Rapporto di Esercizio comunicato nel mese solare corrente alla data della revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ove detto Rapporto di Esercizio sia stato comunicato dalla Società. Tale previsione si applica *mutatis mutandis* anche in caso di sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società e sino alla data dell'eventuale riammissione alle negoziazioni.
3. Il disposto del comma 2 del presente articolo non si applica in caso di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società con contestuale ammissione delle stesse in un altro Mercato.

Art. 9 – Varie

1. Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società (www.lifecarecapital.com).
2. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
3. Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.